



CATELLO AVENIA\*

## SIRIA E IRAQ. PROSSIMITÀ E DISTANZE TRA DUE CONFLITTI

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Siria. – 2.1. Analisi del conflitto siriano. – 2.2. I rapporti della Commissione indipendente d'inchiesta. – 2.3 L'analisi dell'ICRC e del Segretario Generale delle Nazioni Unite. – 2.4. La ris. 2118 (2013) del CdS e le violazioni addebitate alle Parti. - 3. Iraq. – 3.1. Analisi del conflitto iracheno. – 3.2. L'occupazione. – 3.3. Il passaggio dei poteri. – 3.4. Dal governo *ad interim* agli ultimi eventi. – 3.5. Le responsabilità. – 4. I fatti di Camp Yarmouk. Cenni e prime riflessioni. - 5. Conclusioni.

### 1. Introduzione

A pochi anni dall'inizio della c.d. *primavera araba*<sup>1</sup> e stando agli esiti della stessa, le prospettive di un Medio Oriente più democratico (almeno nell'accezione occidentale del termine), sembrerebbero allontanarsi, o quanto meno non risulterebbe che le varie proteste di piazza<sup>2</sup> si siano avvicinate molto all'obiettivo principale: il cambiamento – o rovesciamento se preferiamo – di governi legittimi, a vario titolo ritenuti dai manifestanti non rispettosi dei diritti umani.

Le transizioni politiche appaiono in una – diversa – fase di stallo in Egitto, Libia e Yemen, mentre in altri Stati dell'area, il movimento di protesta ha registrato flebili risultati (Marocco) o completi fallimenti (Siria e Iraq).

---

\* Docente a contratto di Diritto internazionale umanitario, Università degli Studi Pegaso, Dottore di Ricerca in Scienza Politica e Istituzioni in Europa. Il presente articolo è tratto dall'intervento *Siria e Iraq, l'evoluzione di una crisi tra conflitti interni e conflitti internazionali* tenuto al Convegno *Iraq, Libia, Siria, Somalia, Ucraina: peace blethering or subjects wiping out?*, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, Napoli, 27-28.10.2014. L'autore coglie l'occasione per ringraziare il prof. Giancarlo Guarino, ordinario di diritto internazionale presso l'Università di Napoli, per avergli concesso la partecipazione all'evento.

<sup>1</sup> Dovremmo forse, vista la connotazione geografica non esclusivamente confinata a paesi tradizionalmente intesi come *Arabi*, adottare l'aggettivo *Islamico*. Diversamente, perché qualificare arabo un movimento attivo in paesi del Maghreb, zona del nord Africa?

<sup>2</sup> Preferiamo utilizzare tale termine, consapevoli della sua genericità, lì dove bisognerebbe distinguere, caso per caso, la natura di simili sconvolgimenti dell'ordine pubblico e la trasformazione degli stessi in veri e propri conflitti armati.

Rimarrebbe da chiedersi perché alcuni Stati siano rimasti indenni (o quasi) da tale ondata (es. Giordania, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Oman ed Iran) ma ciò non è oggetto della presente riflessione.

Ciò che è certo è che, indipendentemente dai risultati (o non risultati) conseguiti, la primavera araba ha offerto agli analisti del Medio Oriente e dell'autoritarismo, un'occasione unica di studio.

Osservare le tendenze regionali di certo aiuta a comprendere i fattori strutturali che rafforzano tali dittature o autoritarismi in lotta per contrastare gli sconvolgimenti rivoluzionari o reazionari – si passi la momentanea imprecisione.

Ma ancor di più, può fornire elementi utili ai futuri ed eventuali tentativi – a diverso livello organizzati – di riforme strutturali in una direzione più democratica (sembrerebbe un controsenso per un regime dittatoriale o autoritario).

Lasciando ai politologi il compito di commentare e distinguere i diversi esiti dei movimenti di piazza in relazione alla forma di governo (parlamentare, monarchia ereditaria) alla disponibilità del petrolio (che aumenterebbe, a dire degli analisti, la resilienza di un regime, fornendogli significative risorse e generando una forte fidelizzazione nell'esercito e nel popolo) ed al livello di fedeltà dell'esercito<sup>3</sup>, possiamo di certo parlare di proteste di piazza, a vario titolo organizzate e supportate dai paesi non dell'area che, probabilmente, vedevano in tali sommovimenti un'occasione per ottenere un rovesciamento di questo o quel regime, più o meno loro inviso.

Tali proteste hanno finito per turbare assetti governativi ed economici da tempo ormai consolidati<sup>4</sup>, interessando più ampi – ed ai nostri fini, più rilevanti – ambiti dei diritti dell'uomo, del diritto internazionale generale e di quello umanitario.

Nel caso di specie, e nel tentativo di dare una risposta al quesito di fondo (cioè se possiamo parlare di un unico conflitto in riferimento ai fatti siriani ed iracheni - eventualmente dai connotati settari - oppure se si tratta di due realtà ben distinte) bisognerebbe, a nostro modesto avviso, partire da alcuni punti fermi.

Prima di tutto, ricordare la qualificazione - almeno per il caso siriano - fatta dalla Commissione Indipendente d'Inchiesta sulla Siria istituita dalle Nazioni Unite nel 2011, di un conflitto non-internazionale ricondotto poi nei più *modesti* ma non meno seri, ranghi di reazione anti-governativa<sup>5</sup>.

Successivamente, ricostruire l'analisi del conflitto iracheno – prima definito internazionale, poi non-internazionale ed infine guerra civile dai connotati etnico-confessionali - attraverso i report e le risoluzioni delle Nazioni Unite.

Non mancando di evidenziare le riflessioni sul temuto (e poi verificatosi) vuoto di potere e di autorità che ha caratterizzato (e forse caratterizza ancora) l'Iraq post-Saddam, le conseguenze dell'occupazione anglo-americana e giungere alla politica di al-Maliki ed all'entrata in scena dell'*Isis*.

Infine, ed in base alle fonti disponibili, proveremo a evidenziare i punti in comune ed eventualmente ipotizzarne l'unicità.

<sup>3</sup> S. WILLIAMSON, C. ABADDEER, *Protest, uprising & regime change in the Arab Spring*, in <http://muftah.org/protest-uprising-revolution-change-explaining-outcomes-arab-spring/#.Vis9h9KG-Zh>, 28.1.2014; J. BROWNLEE, T. MASOUD, A. REYNOLDS, N.J. BROWN, S. HEYDEMANN, *Tracking the Arab Spring*, in *Jour. Dem.*, n. 4, 2013.

<sup>4</sup> T. MASSALHA, *Analysis: revolutions don't take place all at once. The Arab Spring isn't over*, in <http://www.i24news.tv/eng>, 16.8.2013.

<sup>5</sup> V. più ampiamente C. AVENIA, *Il conflitto in Siria: spunti di riflessione e analisi critica*, in *Rivista OIDU*, 2014, pp. 709-755.

## 2. Siria

Nel 2011 la Siria appariva strutturata in tre diverse grandi zone geografiche e sociali: una zona urbana lungo l'asse Aleppo-Damasco, passando per Homs e Hama; una rurale al sud (Daraa), nord-ovest (Idlib), nord-est (Hasaka) e nelle montagne sopra Latakia e Tartus; ed una zona desertica al centro, settentrione ed oriente del paese attorno a Tadmur, Raqqa e Dayr az-Zawr<sup>6</sup>.

Diversi gruppi etnici e religiosi occupano gli spazi citati. I musulmani sunniti<sup>7</sup> costituiscono la maggioranza della popolazione siriana e tradizionalmente sono presenti nelle grandi città<sup>8</sup>, costituendo l'essenza dell'élite di Damasco, Aleppo, Homs, Hama, Dayr az-Zawr e le città costiere di Latakia, Baniyas e Tartus, oltre ad essere presenti in alcuni villaggi della pianura centrale (Oronte) e nelle zone desertiche del centro, sud e Siria orientale.

Hanno condiviso la maggior parte del territorio con i cristiani ortodossi (la più grande comunità cristiana del paese e che ha sostenuto la sua supremazia sulle altre chiese orientali) presenti nelle città costiere di Latakia, alcuni distretti di Damasco, Homs ed Aleppo ma anche in alcune zone rurali.

Inoltre sono presenti nell'entroterra (Baniyas e Tartus) nei villaggi lungo le pendici orientali del confine con il Libano e nella pianura del Hawran a sud.

La regione di Latakia è – inoltre - storicamente occupata dalla comunità Nusayrite (conosciuta come Alawita<sup>9</sup>), da sempre marginale nella più ampia comunità musulmana, miscredenti secondo l'ortodossia sunnita e visti con sospetto anche da alcuni gruppi sciiti<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> H. SLIM, L. TROMBETTA, *Syria crisis common context analysis*, Report commissioned by the IASC – Inter Agency Humanitarian Evaluation Steering Group as part of the Syria coordinated accountability and lessons learning initiative, UN Office for the Coordinator of Humanitarian Affairs, New York, 2014.

<sup>7</sup> I sunniti professano un rispetto formale dei precetti del Corano e degli Atti di Maometto, molto diverso dagli sciiti. Prendono il loro nome dal termine Sunna – consuetudine – riferito al profeta dell'Islam, Mohammed. Rifiutano di riconoscere la pretesa degli Sciiti che la guida della comunità islamica (l'Umma) debba essere riservata ai discendenti di Maometto, attraverso sua figlia Fatima e suo cugino Ali ibn Abi Talib. Respingono la pretesa dei Kherigiti che la guida della società islamica venga riservata al migliore dei credenti, una qualità difficile da individuare e da mantenere perché anche un peccato non grave può far perdere la qualità all'Imam. Le differenze politiche sono velate da una discussione teologica in merito a chi può essere definito musulmano ed anche sulla tipologia del peccato che fosse in grado di far perdere la qualifica di credente. In teoria, il Sunnismo – la corrente alla quale si riconducono i sunniti – avrebbe una predilezione per la democrazia, visto che ben quattro califfi dopo Maometto (Abu Bakr, Omar, Othman e Ali) vennero eletti da una ristretta cerchia di notabili. A. STRAFACE, *Islam: ortodossia e dissenso*, Roma, 1998; S.H. NASR, *Ideali e realtà dell'Islam*, Milano, 1988.

<sup>8</sup> P. KHOURY, *Syria and the French mandate. The politics of Arab Nationalism*, Princeton, 1987, pp. 14-16.; Y. COURBAGE, *Ce que la démographie nous dit du conflit syrien*, in *Slate*, 12.10.2012.

<sup>9</sup> Gli alawiti si definiscono discendenti seguaci di Ali ibn Ali Talib, quarto califfo, cugino e genero di Maometto. Differiscono dagli sciiti per il professare un culto di Ali più accentuato e per questo vengono ritenuti eretici. Gli alawiti siriani, conosciuti come *nusayri*, ebbero dai francesi la possibilità di costituire un vero e proprio Stato nella Siria occidentale, poi inglobato dall'attuale Siria, quando indipendente nel 1945. Lo status degli alawiti migliorò notevolmente a partire dal 1971, con Hafiz al-Assad. Pochi anni dopo, l'Imam Musa al-Sadr proclamò l'accettazione degli alawiti come autentici musulmani. Fino a quel momento le autorità musulmane (sia sunnite che sciite) si erano rifiutate di riconoscerli come musulmani ed ancora oggi si rifiutano di farlo. E. LEVI-PROVENÇAL, *Les historiens des Chorfa*, Paris, 1992; R. DUSSAUD, *Histoire et religion des Nusayris*, Paris, 1990; S. MERVIN, *L'entité alaouite, une création française*, in *Le Choc coloniale et l'Islam*, Paris, 2000.

<sup>10</sup> Lo sciismo è al seconda corrente dell'Islam, nata dallo scisma dei partigiani (*shia*, in arabo) del quarto califfo Ali, per il quale nutrivano una vera e propria venerazione. Proprio in ciò risiede la differenza tra sciiti e

I beduini – che all’inizio del mandato francese erano presenti più di un quarto dell’attuale Siria - tradizionalmente occupano le steppe del centro, est e nord-est della Siria.

Successivamente all’indipendenza<sup>11</sup>, lo Stato ha costretto alla stanzialità le tribù dell’est per cui i nomadi sono, attualmente, solo lo 0,4% dell’intera popolazione<sup>12</sup>.

Il nord-est del paese è in gran parte abitato dai curdi (8,3%) ed altre regioni a maggioranza curde sono presenti ad ovest e ad est di Aleppo, nei pressi del confine con la Turchia (sulle pendici di Jabal el-Akrād) e sulla sponda orientale dell’Eufrate in prossimità del villaggio di Ayn al-Arab.

Tale variegato mosaico è inoltre arricchito da altre piccole comunità quali i circassi, i turkmeni, gli armeni ed i siriaci e sullo sfondo un altrettanto complesso scenario religioso (sciiti, sunniti, drusi, ismailiti, cristiani – melchiti, protestanti, copti, maroniti e caldei – ed ebrei)<sup>13</sup>.

Dato questo quadro della composizione etnico-religiosa in Siria, giungiamo, con il discorso, al dilagare delle proteste di piazza dinanzi alle quali il regime di Damasco ha perseguito una strategia decisamente ambigua.

Da un lato, concedere importanti riforme politiche e dall’altro, reprimere le proteste con sempre maggiore violenza.

Diversamente detto, orientato verso un rimodellamento delle leggi fondamentali (come ad esempio, l’abolizione della legge marziale proposta nell’aprile 2011), dar vita ad un dialogo nazionale e delle non meglio specificate riforme (maggio 2011), contemporaneamente il governo dava vita ad una drammatica repressione.

In questo modo, nonostante i cambiamenti, il rapporto tra regime e cittadini siriani non è mutato.

sunniti, questi ultimi, dopo Maometto, ammettono solo capi politici che non abbiano legami con la famiglia del Profeta. Gli sciiti credono nel ruolo di un intermediario (l’Imam) tra Dio e l’uomo, intermediario da individuare tra i discendenti del califfo Ali. Contrariamente ai sunniti, gli sciiti sostengono che la comunità, dopo la morte di Maometto, doveva essere condotta da Ali e dal Profeta nominato primo Imam, con i discendenti di Ali che dovevano essere gli eredi nell’Imanato. Tale rivendicazione, all’origine, aveva connotati politico-religioso, diventando nel tempo un aspetto fondamentale della teologia sciita. La concezione dell’Imanato da parte degli sciiti, diversamente dal Califfato inteso dagli altri musulmani, incarna l’autorità temporale e quella spirituale, considerata la continuazione del ciclo della profezia. Quanto alla Sunna, non viene seguita solo dai sunniti ma anche dagli sciiti che però ne differenziano le fonti, prediligendone alcune e non considerandone altre. Ritengono la Sunna composta anche dalle integrazioni apportate dai primi dodici Imam (e non dai primi Califfi, come sostenuto dai sunniti). Secondo gli sciiti duodecimali (ovvero seguaci dei dodici Imam), i primi dodici – investiti in tale ruolo da Dio stesso, dal Profeta o dall’Imam precedente – sono intesi come rappresentanti infallibili di Dio e custodi della Rivoluzione. La prassi religiosa non è stabilita in tutti i suoi particolari e quindi l’interpretazione resta aperta e possono sorgere nuovi problemi, risolvibili con nuove soluzioni. Diverse concezioni sciite riguardanti la figura dell’Imam, appaiono eterodosse agli occhi dei sunniti ed aspramente condannate e combattute come eretiche. H. LAOUST, *Gli sciismi nell’Islam*, ECIG, Genova, 1990; B. SCARCIA AMORETTI, *Sciiti nel mondo*, Roma, 1994; S.H. NASR, *Ideali e realtà dell’Islam*, cit.; L. CAPEZZONE, M. SALATI, *L’Islam sciita. Storia di una minoranza*, Roma, 2006. Y. FRIEDMAN, *The Nusayrs-Alawis. An introduction to the religion, history and identity of the leading minority in Syria*, Leiden-Boston, 2010, p. 175.

<sup>11</sup> Nell’aprile del 1936 fu firmato un accordo tra Francia e Siria che riconosceva l’indipendenza ma il trattato non venne ratificato. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale, la Siria era ancora sotto il controllo della Francia, impegnata a contrastare sul suolo patrio, l’esercito britannico che poi ne prese il controllo nel 1941. Damasco proclamò nuovamente la propria indipendenza, riconosciuta dal gennaio 1944, con le truppe francesi che si ritirarono a partire dal 1946.

<sup>12</sup> C. KICKINGER, *Les bédouins, la modernité et l’Etat*, in B. DUPRET, *La Syrie au present. Reflets d’une société*, Paris, 2007, pp. 242-252.

<sup>13</sup> H. SLIM, L. TROMBETTA, *Syria crisis common context analysis*, cit., p. 6.

La legge marziale è stata sostituita da una nuova legge anti-terrorismo; la nuova legge sui mass media ha mantenuto in vita restrizioni alla libertà di stampa<sup>14</sup>; la legge elettorale ha confermato il divieto di creare nuovi partiti su base etnico-religiosa o tribale, escludendo di fatto i curdi ed i Fratelli Musulmani dalla vita politica del paese.

A ciò va aggiunto che la novellata costituzione del 2012 ha confermato che il Capo dello Stato deve essere di sesso maschile e musulmano alawita, precludendo l'accesso, alla carica, alle donne ed a tutte le comunità religiose non musulmane.

Ad una prima analisi, quello siriano sarebbe un conflitto interno, dai connotati di tipo confessionale ed estremista, in cui un governo (di minoranza alawita) è impegnato a contrastare l'opposizione (ovvero la maggioranza sunnita).

Tale interpretazione potrebbe agevolmente collocare la situazione di fatto nell'ambito di un più ampio conflitto politico che attraversa – a vario titolo – l'intero Medio Oriente i cui attori sarebbero (ancora una volta) l'asse shiita da un lato (guidato dalla componente iraniana alleata con quella irachena – facente capo al primo ministro Al-Maliki – e siriana – riconducibile al clan alawita della famiglia Al-Assad- e che si estenderebbe fino al Libano ove è presente la componente filo siriana degli *Hezbollah*) e l'alleanza sunnita dall'altro (tra cui Arabia Saudita, Turchia, la frangia reazionaria siriana ed i gruppi irakeni e libanesi)<sup>15</sup>.

Di fanatismo religioso si parlò già in relazione agli scontri inter-etnici (in realtà dovremmo parlare di massacri tra civili, viste le modalità ed i numeri) di Jdeidet al-Fadel, Baniyas e al-Bayada. Proprio tali massacri sono stati ritenuti un tentativo di annientamento settario parte di un più ampio progetto di governo a guida esclusivamente alawita, comprendendo quindi anche quei territori – zone rurali ed ovest della Siria – che alawiti di certo non sono.

Quando, nei primi mesi del 2011, il movimento di popolo (ancora pacifico) diede i suoi primi segnali di esistenza – ossia subito dopo la caduta dei regimi di Ben Ali in Tunisia e di Mubarak in Egitto – molti di coloro che simpatizzavano con tale movimento, pensavano di poter assistere, in poche settimane, alla caduta del regime di Assad e con esso dell'intera famiglia (presente, a vario titolo, in ogni possibile ganglio istituzionale).

Stesso discorso, ma a parti invertite, ipotizzavano i sostenitori del regime – siriani, iraniani o russi che siano – ovvero che le forze di sicurezza siriana sarebbero state capaci, in poche settimane, di reprimere ogni forma di sommossa, facendo – inevitabilmente – ricorso all'uso della forza (*rectius*, violenza).

Ma le aspettative di entrambe le parti sono state disattese, e gli scontri, non solo sono durati ben più di poche settimane, ma hanno mutato costantemente la natura, oscillando così tra un difficilmente qualificabile conflitto internazionale ed un più agevole (in relazione alla classificazione) conflitto interno<sup>16</sup>.

Analizzando l'opposizione governativa (politica o armata che sia), si è potuto notare come essa si presenti molto eterogenea – quanto a componente religiosa ed etnica, annoverando non solo sunniti ma anche sciiti e curdi – e soprattutto disorganizzata e con obiettivi non sempre compatibili tra loro.

Verrebbe quindi meno l'ipotesi che si tratti di una reazione (o se si preferisce, rivoluzione sebbene i termini oltre che diversi presentano diversa valenza giuridica e

<sup>14</sup> D. ZEIN, *The "New" Syrian media law is nothing new*, in Committee to protect journalists, [www.cpj.org/blog/2011/09/the-new-syrian-media-law-is-nothing-new.php](http://www.cpj.org/blog/2011/09/the-new-syrian-media-law-is-nothing-new.php), 7.9.2011.

<sup>15</sup> V. CHETERIAN, *The Syrian war is not only sectarian*, in [www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/05/syrian-conflict-failed-sectarian-analysis.html](http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/05/syrian-conflict-failed-sectarian-analysis.html), 27.5.2013.

<sup>16</sup> C. AVENIA, *Il conflitto in Siria: spunti di riflessione e analisi critica*, cit.



diverse conseguenze) sunnita ad un regime shiita (per di più una sua componente minoritaria nell'intero scenario mediorientale, quale è quella alawita), ovvero un semplice conflitto settario<sup>17</sup>.

Le divisioni sul futuro di Assad e della Siria coinvolgono inevitabilmente il futuro dell'intero assetto dell'area.

Per l'Iran e gli Hezbollah libanesi, la Siria è un alleato chiave nel confronto costante con Israele ed Assad è attualmente l'unica garanzia di regime amico.

Per l'Arabia Saudita, che insieme al Qatar ed alla Turchia sostengono i movimenti anti Assad, la vicenda siriana è un'opportunità per diminuire l'influenza dell'Iran nell'intera area e magari per aver una voce in capitolo al momento di un'eventuale caduta e sostituzione di Bashar Al-Assad<sup>18</sup>.

Su questo complicato sfondo, agisce la diplomazia con l'arduo compito di concordare interessi ed aspettative troppo distanti tra loro.

Passiamo ora a fornire i lineamenti essenziali del conflitto armato in Siria, ai fini di una sua collocazione giuridica in termini di diritto internazionale.

### 2.1. *Analisi del conflitto siriano*

Limitarsi ad osservare i fatti siriani attraverso – e solo – il caleidoscopico settarismo religioso, impedirebbe di capire in fondo la questione, così ridotta ad un conflitto inter-religioso (peggio ancora, declassificarlo ad inter-musulmano). È forse perciò opportuno delineare, seppur sommariamente, il conflitto in esame.

Le prime proteste si registrarono nel 2011 ed, inizialmente pacifici, i manifestanti chiedevano una riforma del regime e non un suo rovesciamento.

Al continuare delle proteste – nonostante l'annuncio di alcune importanti riforme istituzionali – Assad decise di inasprire la risposta, non esitando a ricorrere all'impiego di carri armati, torture, rapimenti, razionamento dei beni di prima necessità, oltre ad attacchi aerei e l'uso dell'artiglieria pesante.

Una repressione violenta e non proporzionata, almeno nelle prime fasi degli scontri, quindi.

L'opposizione politica e militare si organizzava per la risposta. Ma parlare di organizzazione è forse eccessivo visto che, in realtà, né la componente politica né quella armata dell'opposizione, raggiunsero i minimi richiesti (ad es. dall'art.3 comune alle Convenzioni di Ginevra) quanto a controllo del territorio<sup>19</sup> ed organizzazione<sup>20</sup> ed inoltre mancavano di mostrare la capacità di rispettare gli obblighi internazionali per loro previsti<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> Forse, ancora una volta, la risposta risiederebbe nella mancanza di consenso tra le forze esterne al conflitto e che, a vario titolo, supportano l'una o l'altra parte in lotta. Non si spiegherebbe, in effetti, come ha potuto un piccolo gruppo religioso riuscire a tener testa, al *molek* sunnita che – ripetiamolo – rappresenta l'80% dell'intero mondo islamico, per di più ottenendo il fallimento costante dei suoi oppositori (politici e militari).

<sup>18</sup> P. MANFREDA, *Why no solution to Syrian conflict. Obstacles to peaceful resolution in Syria*, in [www.middleeast.about.com/od/syria/tp/Why-No-Solution-To-Syrian-Conflict.html](http://www.middleeast.about.com/od/syria/tp/Why-No-Solution-To-Syrian-Conflict.html).

<sup>19</sup> H. LAUTERPACHT, *Recognition in International Law*, 1947, pp. 87-88; R.Y. JENNINGS, A. WATTS, *Oppenheim's International Law*<sup>9</sup>, London, 1992, p. 150.

<sup>20</sup> A/HRC/S/17/2/Add.1, para.29; A/HRC/19/69, para.13; L. ARIMATSU, M. CHOUDHURY, *The legal classification of the armed conflicts in Syria, Yemen and Lybia*, International Law PP 2014/01, London, 2014, p. 10.

<sup>21</sup> P.K. MENON, *The law of recognition in International Law*, New York, 1994, p. 123.

Comunanza di vedute, forse, è rinvenibile negli intenti dichiarati dalle due opposizioni: contrastare Assad fino alla sua rimozione.

Inoltre dovrebbe escludersi, *a priori*, l'ipotesi di poter definire il conflitto siriano come una guerra di liberazione in quanto non è stato possibile rinvenire, in alcuna delle sigle che compongono la galassia delle opposizioni governative, la figura di un "legittimo rappresentante del popolo siriano".

Anche se, è bene ribadirlo, è ormai accettato che anche un popolo senza un movimento di liberazione nazionale ha comunque il diritto all'autodeterminazione.

## 2.2. I rapporti della Commissione indipendente d'inchiesta

Sulla tipologia del conflitto siriano, la Commissione indipendente d'inchiesta, istituita nel settembre 2011 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, si pronunciò in tre momenti diversi (nov.2011, feb.2012 e maggio 2012) e con tre diverse interpretazioni all'evolversi degli eventi.

Inizialmente definito come un conflitto armato internazionale (stante la violenza degli scontri e la forza utilizzata dal regime nel reprimere le proteste di piazza)<sup>22</sup>, la valutazione mutò in conflitto armato non-internazionale (invocando l'applicazione del diritto internazionale umanitario) considerando, però, che gli eventi rischiavano di degenerare in un conflitto interno (ovvero una minaccia all'autorità governativa alla quale è possibile reagire ma sempre secondo giuste regole e non lasciando che sia la discrezionalità del governo a dettare modi e tempi della reazione), visto che i due elementi caratterizzanti un conflitto non-internazionale (ossia intensità degli scontri ed organizzazione dell'opposizione) non avevano raggiunto un livello tale da poter parlare di una simile tipologia di conflitto<sup>23</sup>.

Per la prima volta, furono denunciati<sup>24</sup> numerosi attacchi riconducibili al FSA<sup>25</sup> ma anche ai disertori dell'esercito regolare, ribadendo, ancora una volta, che non vi erano sufficienti elementi per poter confermare un adeguato livello di organizzazione del FSA (e dell'opposizione in generale) tale da poter parlare di conflitto armato non-internazionale.

Infine, la Commissione nel suo terzo rapporto (maggio 2012) affermò atto dell'intensità della violenza, degli scontri, della maggior organizzazione dei gruppi armati non-statali (in alcune aree del paese) delineando un contesto bellico sempre più militarizzato<sup>26</sup>.

## 2.3. L'analisi dell'ICRC e del Segretario Generale delle Nazioni Unite

La circostanza riportata dalla Commissione nel rapporto appena citato, ovvero che l'opposizione militare presentava un livello più alto di organizzazione ma solo in alcune aree del

<sup>22</sup> UN GENERAL ASSEMBLY, HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, 17<sup>th</sup> Session, UN DOC. A/HRC/S-17/2/ADD.1, 23.11.2011, para. 27-29.

<sup>23</sup> UN GENERAL ASSEMBLY, HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, 19<sup>th</sup> Session UN DOC. A/HRC/19/69, 22.02.2012, para. 17-25.

<sup>24</sup> *Id.*, para.13

<sup>25</sup> Free Syrian Army

<sup>26</sup> UN GENERAL ASSEMBLY, HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Periodic update from the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, 24.5.2012, para. 5.

paese, venne ribadita anche dalla ICRC, nel suo report di maggio 2012, che sottolineò come fossero presenti i requisiti minimi per qualificare il conflitto come non internazionale (intensità, durata e livello di organizzazione dei ribelli che lottavano contro le forze armate regolari). Ma fu ben evidenziato che tali criteri non figuravano in tutti gli scontri che martoriavano il paese, con la conseguenza che «It is now clear that certain acts committed by either side in those places can qualify as war crimes»<sup>27</sup>.

La drammatica situazione dei diritti umani è stata oggetto del report del Segretario Generale delle Nazioni Unite (giugno 2012) ove sono state evidenziate le numerose e gravi violazioni commesse dall'esercito governativo come dalle forze armate non-governative<sup>28</sup>.

Infine, L'ICRC nel luglio 2012 concluse la sua analisi sostenendo la natura di conflitto armato non-internazionale, in cui le forze governative erano impegnate in diversi parti del paese a contrastare i gruppi armati d'opposizione. Tali ostilità, comunque secondo l'ICRC, erano soggette alle regole del diritto internazionale umanitario dei conflitti internazionali<sup>29</sup>.

#### 2.4. *La ris.2118 (2013) del CdS e le violazioni addebitate alle Parti*

In questo già intricato contesto, si inserisce il tema e la problematica dell'uso di armi chimiche, inizialmente solo addebitato alle forze governative<sup>30</sup> e poi anche alle forze di opposizione<sup>31</sup>.

Già la ris.2118 (2013) del CdS – seppur riconosciuta debole sia sotto il profilo giuridico (non trovando fondamento nel Cap.VII della Carta ONU, non prevedeva automatismi nell'adozione di sanzioni in caso di inosservanza ma solo di misure conformi al suddetto capitolo) che nel merito (non vi era riferimento alcuno alla responsabilità del regime di Assad per l'attacco del 21.8.2013 in cui fu fatto impiego di armi chimiche) – aveva affrontato la questione degli attori non-statali e delle loro responsabilità nel conflitto.

Giova ricordare, però, che la stessa risoluzione non solo non propose alcun deferimento di Assad all'ICC ma, cosa forse più importante, non qualificò come crimine contro l'umanità l'uso di armi chimiche contro i civili, limitandosi ad imporre la cessazione dell'utilizzo, ritenendolo – forse in modo troppo generico e forse tardivamente – una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale<sup>32</sup>.

<sup>27</sup> REUTERS, S. NEBEHAY, *Some Syria violence amounts to civil war*, Geneve, may 8, 2012.

<sup>28</sup> «Violence and killings, including during armed clashes, continued throughout the country. An increase in the use of explosive devices, inflicting loss of life among civilians, was also reported. Credible reports indicated that Government security and armed forces continued, unabated, to commit serious violations of human rights, including by the shelling of civilian areas and the use of lethal force against demonstrators, arbitrary arrests, torture and summary and extrajudicial execution of activists, defectors and opponents. Furthermore, ongoing violations by armed anti-Government forces continued to be reported, including cases of kidnapping and abduction, and the torture and killing of members of the security and armed forces and pro-Government elements». UN Doc. A/HRC/20/37, 22.06.2012, para 14.

<sup>29</sup> *Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascus on 21 August 2013*, Sept. 2013.

<sup>30</sup> United Nations Mission to Investigative Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic, *Final Report*, UN Doc. A/68/663, S/2013/735, 12.12.2013.

<sup>31</sup> International Commission of the Red Cross, *ICRC and Syrian Arab Red Crescent maintain aid effort amid increased fighting*, 17.07.2012.

<sup>32</sup> C. STAHN, *Syria. Security Council Res. 2118(2013) and peace versus justice: two steps forward, one step back*, in *EJIL*, 10. 2013.



Nonostante siano state molteplici e gravi le violazioni addebitate all'una come all'altra parte del conflitto, quello siriano fu inteso come un conflitto senza regole, in cui un regime resiste al tentativo condotto, in modo non sempre organizzato e non sempre con la stessa intensità, da diverse forze di opposizione governativa intenzionate a rovesciarlo per motivi politici e settari che, forse, superano i confini dello Stato ed, altrettanto forse, obbediscono ad un più complesso disegno ultra decennale di egemonia ora sunnita ora shiita.

Quel che è certo è che è stato possibile parlare<sup>33</sup> *solo* di violazione dei diritti umani, di repressioni e di massacri ma non di guerra o di conflitto armato.

### 3. Iraq

Sotto l'influenza della Persia (attuale Iran) per oltre quattro secoli, il moderno Iraq, al pari della Siria, è stato *creato* dopo il primo conflitto mondiale<sup>34</sup>. Sebbene tutto ciò che richiami l'Iran o i sunniti sia sempre stato violentemente respinto e nonostante le numerose proteste di piazza guidate dagli shiiti, le forze britanniche (sotto gli auspici e l'egida della Lega delle Nazioni) forgiarono un nuovo paese a guida sunnita<sup>35</sup> e gli shiiti furono accusati di essere delle spie iraniane intenzionate a rovesciare il governo<sup>36</sup>.

Dopo una lunga monarchia (dal febbraio del 1932 al luglio del 1958), una serie di colpi di Stato – organizzati dal movimento degli “ufficiali liberi” guidati da Abdul Karim Qasim e Najub al-Rubai, ed ispirato al colpo di stato in Egitto condotto da Gamal Abdel Nasser – rovesciarono la monarchia, posero fine alla dinastia degli Hashemiti e stabiliscono una giunta militare.

Il nuovo soggetto era però attraversato da una lotta interna tra le diverse fazioni, la maggiore della quale faceva capo a Saddam Hussein del partito *Ba'ath*. Sfruttando l'assassinio di Qasim, i ba'athisti presero il potere, momentaneamente, nel 1963, subito perso, ed il loro leader imprigionato fino al 1968.

Proprio nel luglio 1968 i *ba'athisti* riuscirono ad organizzare un ennesimo colpo di stato, circondare il palazzo presidenziale e prendere il potere il 30 luglio.

Distrutto il regime repubblicano, sconfitti gli avversari nasseriani e comunisti, il partito *Ba'ath*, guidato da Saddam Hussein, prende definitivamente il potere nel 1979.

Il primo obiettivo del nuovo governo fu, ovviamente, contrastare – con ogni mezzo possibile – il vicino nemico, l'Iran.

La conseguente guerra durò 8 anni (dal 1980 al 1988) e lasciò sul campo oltre un milione di morti ed un'economia irachena in completo caos<sup>37</sup>.

Ed è ben noto l'atteggiamento tenuto dagli Stati Uniti nell'intera vicenda, ovvero mentre apertamente appoggiavano Hussein contro l'Iran, segretamente armavano quest'ultimo<sup>38</sup>.

<sup>33</sup> UN GA RES. 66/253, paras. 2-4, UN Doc. A/66/L.36, 14.02.2012, cit. in C.AVENIA, *Il conflitto in Siria*, cit.

<sup>34</sup> P. MANSFIELD, *A History of the Middle East*, Londra, 2004; W.L. CLEVELAND, *A History of the Modern Middle East*, Boulder, 2004.

<sup>35</sup> Per l'esattezza, re Faisal della tribù hashemita.

<sup>36</sup> D. HOPWOOD, *British relations with Iraq*, in [www.bbc.co.uk/history/iraq/britain-iraq-03.shtml](http://www.bbc.co.uk/history/iraq/britain-iraq-03.shtml).

<sup>37</sup> C. AVENIA, *Il conflitto Iran-Iraq*, in *Legittima difesa e diritto internazionale. Dal caso Caroline alla Conferenza di Kampala*, Roma, 2012.

<sup>38</sup> A. CHADWICK, M. SHUSTER, *U.S. links to Saddam during Iran-Iraq war*, in [www.npr.org/templates/story.php](http://www.npr.org/templates/story.php)

Sul fronte interno, la battaglia per l'identità dell'Iraq accelerò, con Hussein che sopprime brutalmente tutto ciò che avesse elementi non-arabi e comunque iraniani, ritenuti nocivi per il paese<sup>39</sup>.

Tutto condurrebbe ad una qualificazione confessionale del conflitto interno (o se si preferisce del repulisti o meglio ancora della pulizia etnica, per usare un termine tecnico-giusinternazionalistico per indicare un simil-genocidio etnico-culturale)<sup>40</sup>.

Senza soffermarci sul regime di Hussein né sui due conflitti che interessarono il paese (ci si riferisce alle due edizioni della Guerra del Golfo), bisogna evidenziare che la caduta di Saddam ha significato anche la definitiva rottura tra Iran ed Iraq, con grande frustrazione e rabbia per la componente sunnita della popolazione irachena.

Con un'industria di base gravemente colpita, il paese doveva importare elettricità, derrate alimentari, elettrodomestici ed autoveicoli dai vicini Siria, Turchia e soprattutto dall'odiatissimo Iran. Con il risultato del ritorno ad influenze culturali persiane, a lungo represses durante il governo di Hussein.

Caduto il governo sunnita, sono quindi state reintrodotte usanze e tradizioni shiite, un tempo perseguitate. Tutto ciò ha inevitabilmente provocato la reazione sunnita culminata nella strage di 200 pellegrini shiiti, in viaggio verso Karbala<sup>41</sup>.

Dinanzi al disastro economico, il Congresso USA decise di assegnare 18.4 miliardi di dollari per il periodo di transizione, dopo il quale l'autorità sarebbe tornata, nel 2004, completamente nelle mani degli iracheni<sup>42</sup>, previo processo di stabilizzazione del paese e della creazione di un nuovo ordine politico.

Proprio quest'ultimo obiettivo non fu raggiunto a causa dell'improvvido smantellamento delle istituzioni statali irachene e delle strutture di potere del regime di Hussein.

La *Coalition Provisional Authority* (sarà trattata più ampiamente nel prossimo paragrafo) infatti, con il termine *debaathificazione*, intese comprendere l'introduzione di una serie di misure giuridiche ed amministrative, non ultima la decisione di sciogliere le forze armate irachene (la Guardia Repubblicana), le milizie di partito, il Ministero degli Interni, l'associazione delle donne irachene e tutte le altre organizzazioni che avrebbero concesso l'opportunità, ai baathisti, di tornare al potere<sup>43</sup>.

L'azione (o meglio l'epurazione) non distinse però i funzionari del partito Ba'ath (conoscitori, comunque, del paese e delle istituzioni) interessati ad una mera progressione

)story.Id=4859238,22.9.2005; *Iran-Contra Scandal*, in [www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/reagan-iran](http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/reagan-iran)

<sup>39</sup> Epurazioni (ed uccisioni) per decine di migliaia di iracheni curdi e shiiti, vietate le cerimonie dell'*Ashura* (la festa annuale che commemora il martirio dell'Imam Hussein, venerato dagli shiiti come un santo), profanazione dei santuari shiiti, uffici e banche che dovevano restare aperti anche durante il *Nowruz* – il capodanno persiano che cade il primo giorno di primavera e celebrato da curdi, iraniani, tagiki ed afgani, tutti presenti nel paese in numero più o meno consistente.

<sup>40</sup> B. DARAGHI, *Iraq conflict is a battle for identity*, in [www.latime.com/la-fg-persian](http://www.latime.com/la-fg-persian), 16apr16-story.html#page=1, 16.4.2007; PEACE CONFLICT, *Iraq: conflict profile*, in [www.insightonconflict.org/conflict.org/conflicts/iraq/conflict-profile](http://www.insightonconflict.org/conflict.org/conflicts/iraq/conflict-profile)

<sup>41</sup> F. HADDAD, *Sectarism in Iraq. Antagonistic vision of unity*, Oxford, 2011; C. SPENCER, J. KINNINMENT, *Iraq ten years on*, London, 2013.

<sup>42</sup> S.W. BOWEN, *Learning from Iraq: Final Report from Special Inspector General for Iraq Reconstruction, March 2013*, in Council on Foreign Relations, <http://www.cfr.org/iraq/learning-iraq-final-report-special-inspector-general-iraq-reconstruction-march-2013/p30167>.

<sup>43</sup> A.A.-SAIEDI, M. SISSONS, *A bitter legacy: lessons of de-baathification in Iraq*, in International Center for Transitional Justice, march 2013, <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Iraq-De-Baathification-2013-ENG.pdf>.

di carriera (e questo a prescindere dalla guida del governo) dagli husseinisti ovvero i più stretti e convinti collaboratori dell'ex rais<sup>44</sup>.

Smantellare in modo indiscriminato ogni istituzione di governo che avesse avuto – quale che ne sia il grado – contatti con Hussein ed il suo entourage, ha avuto come risultato (forse prevedibile) quello di paralizzare e destabilizzare il paese, bloccato in una particolare fase di stallo.

Lo stesso può dirsi – e forse a maggior ragione – per l'aver dissolto le forze armate irachene regolari, circostanze che ha generato un vuoto di sicurezza e di ordine, ha smantellato le istituzioni fondamentali per la sicurezza ed ha bruscamente interrotto la carriera di militari di professione, qualificati e ben addestrati.

A ciò, inoltre, si aggiunga l'allontanamento delle donne dal settore dell'istruzione, la rimozione di ministri e di lavoratori altamente specializzati<sup>45</sup>.

Non sarebbe azzardato, quindi, ritenere che forse la *debaathificazione* del paese invece di stabilizzare e liberalizzare lo Stato e le sue istituzioni, ha intensificato le divisioni politiche, sociali e settarie, polarizzando gli scontri e reso instabile l'esercito<sup>46</sup>.

I fatti iracheni, probabilmente, hanno destabilizzato, in misura maggiore rispetto alle vicende siriane, l'intera area, interessando la stessa Siria e la Giordania, terre d'approdo sicuro per i profughi iracheni<sup>47</sup>.

Non è un caso, forse, che l'*Isis* abbia attecchito maggiormente – ed in prima battuta – proprio in Iraq, approfittando del vuoto istituzionale e del rancore sunnita in funzione anti-shiita ed anti-americana<sup>48</sup>. Infatti, sarebbe confermata la genesi dell'*Isis* proprio in Iraq ed in contemporanea all'occupazione anglo-americana<sup>49</sup>.

Recherebbe la firma di Haji Bakr, ufficiale dei servizi segreti iracheni, fedelissimo di Saddam Hussein, la progettazione del futuro califfato islamico e relativo organigramma, con a capo quello che poi diverrà il capo indiscusso dell'*Isis*, Abu Bakr al-Baghdadi,

Fermente contrario alla decisione statunitense di sciogliere l'esercito iracheno (nel 2003), l'ex colonnello Bakr avrebbe conosciuto al-Baghdadi nel corso della prigionia a Camp Bucca, ove avrebbero avuto contatti anche con al-Zarkawi, leader di *al-Qaeda*<sup>50</sup>.

<sup>44</sup> D. PHILLIPS, *Losing Iraq: inside the post war reconstruction fiasco*, New York, 2005.

<sup>45</sup> C. BENNETT, *Planning ahead for a post-conflict Syria: lessons from Iraq, Lebanon and Yemen*, in *International Peace Institute*, 2013; A.H. CORDESMAN, S. KHAZAI, D. DEWITT, *Shaping Iraq's security forces*, in *Center for Strategic and International Studies*, 2013; K. KATZMAN, *Iraq: politics, governance and human rights*, in *Congressional Research Service Report*, 2013.

<sup>46</sup> K. POLLACK, *The fall and rise and fall of Iraq*, in *Saban Center*, Brookings Institution, Middle East Memo, 2013.

<sup>47</sup> E. WONG, *Overview: the Iraq war*, in [www.nytimes.com/ref/timestopics/topics\\_iraq.html](http://www.nytimes.com/ref/timestopics/topics_iraq.html), 15.2.2008; C. BENNETT, *Planning ahead for a post-conflict Syria: lessons from Iraq, Lebanon and Yemen*, *cit.*; Z. BEAUCHAMP, *11 facts that explain the escalating crisis in Iraq*, in [www.vox.com/2014/6/13/5803712/11-things-iraq-crisis-iraq](http://www.vox.com/2014/6/13/5803712/11-things-iraq-crisis-iraq), 13.6.2014.

<sup>48</sup> E la presa della più grande provincia del paese (l'Anbar), strategicamente occupata vista la posizione geografica (è confinante con la Siria e la Giordania) lo dimostrerebbe ampiamente (una provincia già persa nel 2006 e caduta nelle mani dell'AQI). T.E. RICKS, *Situation called dire in west Iraq*, in <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/10/AR2006091001204.html>, 11.9.2006.

<sup>49</sup> C. AVENIA, Il conflitto in Siria: spunti di riflessione e analisi critica, *cit.*, pp.715-716, nota 23.

<sup>50</sup> F. SCUTO, *Un uomo di Saddam ispirò l'Is*, in *la Repubblica*, 21.4.2015, p. 6; T. MCCOY, *How the Islamic State evolved in an American prison*, in [www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/11/04/how-an-american-prison-helped-ignite-the-islamic-state](http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/11/04/how-an-american-prison-helped-ignite-the-islamic-state), 4.11.2014; K. SHIDLER, *What ex-Baathists within Is do and don't signify*, in [www.centerforsecuritypolicy.org/2015/04/20/what-ex-baathists-within-is-do-and-dont-signify](http://www.centerforsecuritypolicy.org/2015/04/20/what-ex-baathists-within-is-do-and-dont-signify), 20.04.2015; S. MALM, J. HALL, *The murderous blueprint which plotted the rise of Is*, in [www.dailymail.co.uk/news/article-3045855/The-murderous-blueprint-followed-ISIS-written-Saddam-Hussein-henchman-known-Lord-Shadows.html](http://www.dailymail.co.uk/news/article-3045855/The-murderous-blueprint-followed-ISIS-written-Saddam-Hussein-henchman-known-Lord-Shadows.html), 21.4.2015.

### 3.1. *Analisi del conflitto*

I primi bombardamenti anglo-americani iniziarono il 9 aprile 2002, nel quasi totale silenzio (o assenso?) della Comunità Internazionale e quindi ben prima della controversa ris.1441 dell'8 nov.2002 (ove, tra l'altro, si sosteneva la presunta detenzione di armi di distruzioni di massa) che, per inciso, non autorizzava gli Stati Uniti ed il Regno Unito ad attaccare l'Iraq.

Quella commessa fu una vera e propria aggressione di uno Stato (anzi due) ai danni di un altro, consentendoci di qualificare il conflitto come internazionale, alla luce anche della definizione fornita dalla Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 e dall'ICTY nel caso *Tadić*<sup>51</sup>.

Potevano quindi trovare applicazione le quattro GC del 1949 ma non l'API in quanto né gli Stati Uniti né l'Iraq avevano ratificato tale trattato. Mentre le Convenzioni di Ginevra si concentrano quasi esclusivamente sulla protezione delle persone cadute in mani nemiche, l'API contiene dettagliate norme sulla conduzione delle ostilità, comprese le operazioni aria-terra.

Di conseguenza gli attacchi aerei, che caratterizzarono gli inizi delle ostilità in Iraq, erano essenzialmente regolati dalle norme del diritto internazionale consuetudinario.

Che però, attualmente, corrispondono ampiamente a quelle dell'API<sup>52</sup>.

Sul punto, sono doverose alcune precisazioni. Il diritto internazionale umanitario si applica solo alle situazioni di conflitto armato (quale che sia la tipologia), tradizionalmente (o se si preferisce convenzionalmente) distinti in conflitti armati internazionali (incluse e situazioni di occupazione militare) e conflitti armati non internazionali, con il primo regolato in modo più dettagliato rispetto al secondo (come è possibile comprendere dalla lettura dei *fondamentali* del diritto internazionale umanitario vale a dire le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i suoi due Protocolli Addizionali del 1977).

Negli ultimi anni, pur permanendo importanti differenze sia tra le due tipologie di conflitti che in merito alle norme applicabili, si è notata una crescente tendenza, nel diritto internazionale convenzionale, a regolare i due *idealtipi* di conflitti armati, nello stesso modo<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> In entrambi i casi, si evidenziava la partecipazione, al conflitto, e come parti, di due o più Stati e delle rispettive forze armate.

<sup>52</sup> Tali norme includono il principio di distinzione, la proibizione degli attacchi diretti verso civili ed obiettivi civili, la proibizione di attacchi indiscriminati (compresi quelli che possono provocare eccessive perdite di civili o danni materiali), il divieto di attaccare gli oggetti indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile, il divieto di attaccare beni culturali o di usare scudi umani, e l'obbligo di adottare le giuste precauzioni negli attacchi e nel respingere gli attacchi. Sono rinvenibili negli artt.48-58 dell'AP I.

<sup>53</sup> Citiamo quale esempio i Protocolli della Convenzione sulla proibizione o restrizione sull'uso di alcune armi convenzionali che possono causare danni eccessivi o comportare effetti indiscriminati (CCW) del 10.10.1980. J.-M. HENCKAERTS, *Binding Binding Armed Opposition Groups through Humanitarian Treaty Law and Customary Law*, in *Relevance of International Humanitarian Law to Non-State Actors*, Proceedings of the Bruges Colloquium, 25th-26th October 2002, p. 132; J.-M. HENCKAERTS, *The conduct of hostilities: target selection, proportionality and precautionary measures under International humanitarian law*, in *Protecting civilians in 21st-century warfare*, The Netherland Red Cross, 2000, pp.11-12.

### 3.2. L'occupazione.

Con l'adozione della ris.1483 del CdS (22.5.2003) fu, come noto, riconosciuto agli Stati Uniti ed al Regno Unito lo *status* di forze di occupazione ed autorizzato la *Coalition Provisional Authority* (CPA) ad amministrare i territori occupati dagli anglo-americani fino a quando un nuovo governo, democraticamente eletto, non sarebbe stato formato<sup>54</sup>.

Con il dispiegamento di forze di terra in Iraq, la loro acquisizione del controllo sul territorio e la conseguente istituzione della CPA, la questione sollevata fu se – e quando – la situazione avesse i connotati di un'occupazione militare, a sua volta disciplinata da apposite norme.

All'inizio si parlò di liberazione piuttosto che di occupazione<sup>55</sup>.

E nonostante le dichiarazioni ufficiali degli Stati occupanti sostenessero (e giustificassero) la presenza delle proprie truppe in Iraq al fine di liberare il paese da Saddam Hussein ed il suo regime e successivamente creare un regime democratico, i due Paesi, effettivamente, esercitavano il loro potere d'imperio attraverso l'amministrazione della CPA.

Nonostante il fatto che la norma che regola l'occupazione militare sia ben sviluppata – avendo come fonti i Regolamenti dell'Aja del 1907 – alcuni aspetti di tale occupazione (ad esempio, cosa sia esattamente un'occupazione militare, quando inizi e quando finisca) vanno precisati.

L'art.42 dei Regolamenti dell'Aja del 1907 stabilisce che si considera *occupato* un territorio quando è effettivamente posto sotto l'autorità dell'esercito nemico e si estende solo al territorio in cui è stata istituita tale autorità e su di essi si esercita<sup>56</sup>. Anche il successivo art.43 si occupa della fattispecie in esame, individuando il momento in cui inizierebbe l'occupazione ovvero con il passaggio (o la presa, se si preferisce) dell'autorità dal potere legittimo a quella dell'occupante.

La GC del 1949 non definisce l'occupazione ma è ben chiaro, sul punto, l'art.2.2 comune ove si stabilisce che le Convenzioni si applicano a «all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the occupation meets with no armed resistance».

Tale precisazione indica che l'occupazione non si limita a situazioni in cui un belligerante ottiene il controllo sul territorio dell'avversario quale conseguenza di ostilità armate nel corso di un più ampio conflitto armato, comprendendo anche casi di assenza di aperte ostilità.

In base a tali previsioni normative, sono rinvenibili tre elementi per determinare l'esistenza di un'occupazione militare: l'esercizio dell'autorità, su tutto o parte del territorio di un altro Stato, da parte di una forza avversaria ed indipendentemente dal fatto che sia presente un'opposizione armata.

<sup>54</sup> UNSC RES.1483, UN Doc.S/Res/1483, preamble, 22.5.2003

<sup>55</sup> È ben noto che, in caso di conflitto armato gli Stati che occupano, con proprie forze armate, il territorio di uno altro Stato non sono propensi a riconoscere formalmente lo *status* di occupazione e l'applicazione delle relative norme che lo disciplinano. A. ROBERTS, *The end of occupation: Iraq 2004*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2005, p. 28.

<sup>56</sup> «Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army. The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised».



L'identificazione di un territorio, o di parte di esso, come *occupato* è una questione di fatto, basata su questi criteri. Pertanto, il riconoscimento di un'occupazione da parte dello Stato (o degli Stati) invasore non sarebbe costitutiva bensì dichiarativa<sup>57</sup>.

Alla luce degli eventi storici e degli elementi appena citati (esercizio dell'autorità, forza di occupazione avvertita come avversaria, presenza – o meno – di un'opposizione armata) dobbiamo ricordare che quando la coalizione anglo-americana iniziò le operazioni militari e, successivamente, ottenuto il controllo del territorio iracheno, di certo non era stata invitata da un governo di unità nazionale post-Saddam né da un presunto tale (neanche in forma embrionale)<sup>58</sup>.

Ciò per dire che – è forse utile ricordarlo ed evidenziarlo - sin dal primo momento si è trattato di un'occupazione di uno Stato già – e forse da sempre – diviso da conflitti inter-etnici e confessionali ma che – altrettanto forse - avrebbe trovato l'unità e l'intesa politica senza necessariamente dover subire quella che è stata troppo frettolosamente definita una *liberazione* ma che, ai sensi del diritto internazionale umanitario, è un'occupazione in ogni senso venga intesa.

D'altronde, la posizione delle forze occupanti era ben chiara: stabilire un'autorità (la CPA) per esercitare poteri di governo al fine di fornire un'efficace amministrazione in Iraq ed un nuovo governo, post-Saddam<sup>59</sup>.

Ma l'autorità di cui sopra era stata stabilita con il dispiegamento delle forze di terra, forse ben prima della creazione della CPA stessa<sup>60</sup>.

Nel preambolo della ris.1483 del CdS del 22.5.2003 fu espressamente riconosciuto quali fossero «the specific authorities, responsibilities and obligations under applicable International law of these States (the UK and the US) as occupying powers under unified command».

Per alcuni, fu palese la contrarietà dell'iniziativa ai sensi dell'art.78 della Carta ONU, che esclude l'amministrazione fiduciaria per gli Stati membri indipendenti delle Nazioni Unite, in nome del principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati.

Ed era chiaro che si parlava di forze di occupazione (e non di liberazione) che, come tale, ha natura temporanea<sup>61</sup>, non comporta il passaggio della sovranità (dall'occupato

<sup>57</sup> E. BENVENISTI, *Water conflicts during the occupation of Iraq*, in *AJIL*, 2003, p. 861; A. ROBERTS, *What is military occupation?*, in *Br. YB. Int Law*, 1984, p. 256; G. VON GLAHN, *The occupation of enemy territory. Commentary on the law and practice of belligerent occupation*, 15.4.2003, in [www.crimesofwar.org/special/Iraq/news-iraq5.html](http://www.crimesofwar.org/special/Iraq/news-iraq5.html)

<sup>58</sup> Per il diritto internazionale umanitario, la legittimità o illegittimità di un'occupazione non influisce sull'applicabilità di questo *corpus iuris*. Una volta che una situazione – di fatto – è qualificabile come un'occupazione, la normativa di riferimento trova applicazione a prescindere dalla legittimità o meno dell'occupazione stessa. Come sono irrilevanti i motivi della presenza delle forze straniere in un paese e/o le intenzioni delle potenze occupanti. E non si distingue se l'occupazione abbia ricevuto – o meno - l'approvazione del CdS o se sia conseguenza dell'esercizio del diritto all'autodifesa. Ciò che interessa, ai fini dell'applicazione del diritto internazionale umanitario, è il dato fattuale e – giova ricordarlo – in una simile circostanza (l'occupazione) non viene riconosciuta la discrezionalità alle forze occupanti. Questo è pienamente in linea con gli obiettivi del diritto internazionale umanitario ossia proteggere in tempo di conflitto armato, senza distinzione quanti ai soggetti che prendono o meno parte diretta alle ostilità, regolando nel contempo mezzi e metodi di guerra. In presenza di un conflitto armato (e l'occupazione rientra in una simile fattispecie) il diritto internazionale umanitario si applica a tutte le parti, a prescindere dalla legittimità o meno del ricorso alla forza.

<sup>59</sup> CPA, Regulation 1 of 16 May 2003.

<sup>60</sup> Infatti l'inizio dell'occupazione risalirebbe all'aprile 2003. V.A. ROBERTS, *The end of occupation in Iraq*, in [www.ihlresearch.org/iraq/feature.php?a=51](http://www.ihlresearch.org/iraq/feature.php?a=51); H. VON HEINEGG, *Irak-Krieg und ius in bello*, in *Archiv. Völ.*, 2003, p. 291.

<sup>61</sup> HOUSE OF COMMONS, *Iraq: law of occupation*, Research Paper, 03/51, 2.6.2003, p.18.

all'occupante) e le potenze occupanti devono essenzialmente mantenere lo *status quo*, rispettando le leggi esistenti e potendo apportarvi modifiche solo se necessario a mantenere le loro funzioni, per garantire l'ordine, la sicurezza pubblica ed un futuro governo stabile<sup>62</sup>.

Tali limitazioni costituirebbero un argine agli eventuali tentativi, conducibili dalla forza occupante, di modificare il background culturale, etnico-religioso e politico della società dello Stato occupato.

Ma è pur vero che una forza occupante (che in quanto tale, è straniera o aliena se si preferisce) non può essere considerata un'entità (o un soggetto) pienamente neutrale che agisce solo nell'interesse della società dello Stato occupato.

Nel caso iracheno, però, uno degli obiettivi della CPA è stato quello di imporre ed avviare un processo di trasformazione totale, avente come fine ultimo la rimozione di tutto quanto potesse avere un collegamento con il precedente sistema (giuridico, giudiziario, economico e sociale) e, successivamente, la creazione di istituzioni democratiche.

Secondo alcuni, l'invasione e l'azione della coalizione avrebbe avuto i connotati e gli effetti di una *debellatio*, in virtù della quale uno Stato (o più Stati) vincitore può rinnovare la struttura amministrativa e governativa esistente nello Stato sconfitto<sup>63</sup>.

Diversamente dalla *debellatio*, il regime di occupazione sarebbe da intendere come una situazione di fatto – regolata da una norma - tra i governanti in ragione del quale, in caso di temporaneo esautoramento di un'autorità dal suo ruolo, per ostilità, al termine di queste, il territorio dovrebbe ritornare all'autorità di diritto, quale ad esempio un governo in esilio. In Iraq, non si è assistito ad un ritorno dell'autorità pre-esistente in quanto il vero intento della CPA era quello di smantellare il regime e le istituzioni governative dai suoi esponenti permeato. Inoltre, con la CPA fu creata la figura dell'*Administrator* i cui poteri superavano di molto i limiti imposti dal diritto di occupazione<sup>64</sup>.

Secondo altri, il periodo successivo alla fine delle ostilità rientrerebbe nella fattispecie della *occupatio bellica*, in conformità della posizione assunta dalle Nazioni Unite e dagli Stati stranieri sul territorio iracheno, ai sensi dell'art.43 del Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja del 1907<sup>65</sup>.

Prima di osservare le fasi del passaggio dei poteri dalla CPA al governo *ad interim*, è giusto accennare alle forze di opposizione ovvero i vari gruppi armati in lotta contro la coalizione anglo-americana.

E comprendere se i membri di questi gruppi armati possano essere qualificati come combattenti, beneficiando così dello *status* di prigioniero di guerra in caso di cattura, oppure

<sup>62</sup> E. BENVENISTI, *Water conflicts during the occupation of Iraq*, cit., p. 862; R. WOLFRUM, *The attack of september 11, 2001, The war against the Taliban and Iraq: is there a need to reconsider International law on the recourse to force and the rules in armed conflict?*, in *Max P. YB. Un. Nat. Law*, 2003, pp.56-58; D.J. SCHEFFER, *Beyond occupation law*, in *AJIL*, 2003, p. 55.

<sup>63</sup> Coloro che sostengono tale istituto – solitamente associato a termini quali conquista ed annessione – ritengono possibile un suo adattamento ai mutamenti intercorsi nella Comunità internazionale, nella protezione dei diritti umani ed alla luce dell'importante (quanto controverso e spesso frainteso e/o abusato) principio dell'autodeterminazione dei popoli. Giungendo ad ipotizzare una *mitigazione* della *debellatio* stante l'applicazione di alcune norme a tutela dei diritti umani. N. RONZITTI, *Diritto dei conflitti armati*, Torino, 2006, p. 100. M. PATTERSON, *Who's got the title? Or, the remnants of debellatio in post-invasion Iraq*, in *Harv. Int. Law. Jour.*, 2006, pp. 467-488.

<sup>64</sup> CPA, Regulation 1, pmb. "The CPA claims to hold all executive, legislative and judicial authority necessary to achieve its objectives", in [www.iraqcoalition.org/regulations/20030516\\_CPAREG\\_1\\_The\\_Coalition\\_Provisional\\_Authority.pdf](http://www.iraqcoalition.org/regulations/20030516_CPAREG_1_The_Coalition_Provisional_Authority.pdf)

<sup>65</sup> K. DÖRMANN, L. COLASSIS, *International humanitarian law in the Iraq conflict*, in *Germ. YB. Int. Law*, 2004, pp. 298-342.

se, prendendo direttamente parte alle ostilità senza averne diritto, sarebbero tutelabili non dalla III bensì dalla IV GC allorché caduti nelle mani delle forze della coalizione.

L'opposizione armata alle truppe di occupazione in Iraq sarebbe stata condotta da civili e non da membri delle disciolte forze armate husseiniste (anche se non è possibile escludere in modo assoluto la partecipazione agli scontri).

Queste ultime, nel momento in cui hanno abbandonato – o disertato se si preferisce – le proprie posizioni hanno perso lo *status* di combattenti e sono diventate dei civili armati il che li porrebbe in una posizione ambigua.

Forse una soluzione potrebbe venire nell'analisi del livello di organizzazione raggiunto – in quei tempi – dalle forze di resistenza in ragione delle norme che regolano la formazione dei soggetti di diritto internazionale.

Ciò permetterebbe di riconoscere loro lo *status* di prigionieri di guerra, ai sensi dell'art.4A para.2 della GC III.

E stando alle fonti<sup>66</sup> le ostilità sarebbero state condotte al pari di una lotta armata contro un'occupazione militare straniera, il che la differenzerebbe da semplici atti di disordini o di guerra civile.

Inoltre i gruppi armati di opposizione attivi in Iraq, risultavano sufficientemente organizzati, coordinati ed attrezzati per costituire una seria offensiva ed una reale minaccia, per le forze occupanti come per la popolazione civile.

Tutto questo per dire che il conflitto, da internazionale che era agli inizi, è mutato in non-internazionale, e come tale regolabile dall'AP II.

Ma la trasformazione intervenuta nella tipologia del conflitto iracheno è da considerare anche alla luce della mutata situazione giuridica avvenuta con il passaggio dell'autorità dalla CPA al governo *ad interim* nel giugno 2004.

In ragione di ciò, le ostilità tra i combattenti e le forze multinazionale e/o le forze governative (o ciò che ne rimaneva) ora al fianco della coalizione, assumevano i connotati di un conflitto armato non-internazionale, con la conseguenza che a regolare le parti in conflitto era l'art. 3 comune delle GC e le norme consuetudinarie applicabili a tale tipologia di conflitti<sup>67</sup>, con diversa considerazione dello *status* delle persone private della libertà in connessione con le continuate ostilità.

Tali persone – sia che a catturarle siano state le forze irachene che quelle della MultiNational Force – beneficiano della tutela prevista dall'art.3 comune solo se il reato commesso è riconducibile al conflitto.

La ris.1546 del CdS riconosceva alla MNF il dovere di prendere tutte le misure necessarie per contribuire a mantenere la sicurezza e la stabilità in Iraq, «in accordance with the letters annexed to this resolution».

Nonostante le misure relative agli internamenti non fossero palesemente menzionate dalla risoluzione stessa, sopperì a ciò la lettera dell'allora Segretario di Stato statunitense, allegata alla risoluzione, che ammette l'intervento della MNF quanto a detenzione.

<sup>66</sup> *Id.*, pp. 326-318.

<sup>67</sup> Art. 3 Comune: «Nel caso in cui sorga un conflitto privo di carattere internazionale [...] ciascuna delle parti al conflitto è tenuta ad applicare almeno le seguenti disposizioni. 1.le persone che non partecipano direttamente alle ostilità [...] saranno trattate con umanità [...]. Le parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente coalizione. L'applicazione che precedono non avrà effetto sullo *status* giuridico delle parti in conflitto».

Inoltre bisogna citare il Memorandum n.3 della CPA del 27.6.2004 che alla sez.6, regola la politica della MNF in merito ai *security internees* arrestati dopo il 28.6<sup>68</sup>. La sezione in esame si riferisce agli arresti compiuti dalle forze di occupazione «for imperative reasons of security in accordance with the mandate set out in UNSCR 1546», evidenziando che tutto deve essere effettuato rispettando la sez.4 della GC IV.

Ciò nonostante ed osservando le tipologie degli attacchi compiuti in Iraq, non sarebbe difficile poter sostenere che sono state commesse gravi violazioni – da parte della MNF e delle forze irachene loro alleate – anche di norme di chiara interpretazione.

### 3.3. *Il passaggio dei poteri*

In virtù di un'intesa raggiunta tra la CPA e l'*Iraqi Governing Council* nel nov.2003 (ed in base alla ris.1546 del CdS del 8.6.2004 sulla transizione politica dell'Iraq) si intrapresero i primi passi verso un nuovo governo, responsabile e sovrano, e la contemporanea cessazione della CPA.

A quel punto la strategia della coalizione occupante passò da un cambio di regime (poi ottenuto) ad uno di *occupy and rebuild*, con l'avvio di un programma ambizioso di ricostruzione del paese in ambito economico, politico e sociale<sup>69</sup>.

In teoria, avremmo dovuto assistere ad un processo di democratizzazione ed alla ricostituzione e ricostruzione dello Stato e del governo iracheno. I fatti, però, smentirebbero tali supposizioni, stante la creazione di un regime – che potremmo definire – *collaborazionista* e di un governo, definito da alcuni<sup>70</sup>, *fantoccio* e quindi privo di capacità di autogestione al momento dell'abbandono del territorio delle forze straniere, che l'hanno voluto ed istituito.

Questo, non solo priverebbe il governo *ad interim* del requisito dell'indipendenza ma configurerebbe, in capo all'occupante, una serie di illeciti tra cui la legittimazione di modifiche istituzionali (non concesse in un regime di occupazione bellica) e la violazione del principio di autodeterminazione del popolo (iracheno) in virtù del quale non è tollerata alcuna autodeterminazione eterodiretta.

Inoltre, evidenziata la natura non indipendente del governo di transizione, si potrebbe anche ipotizzare che il risultato della ricostruzione dello Stato iracheno ad opera della CPA (tra l'altro, forse, illecito perché attuata *bello durante* cioè prima che la situazione si fosse normalizzata) sia stato quello di dar vita ad istituzioni non – ormai - destituite ma solo impedito in fatto<sup>71</sup>.

Giova ricordare che la ris.1483 non specificò il regime alternativo a quello che si voleva derogare<sup>72</sup>. Ed è ben evidente che la CPA abbia agito al di là dei limiti concessi dalle Convenzioni dell'Aja e di Ginevra. Ne è esempio chiaro l'ordinanza n.39, emanata dalla Coalition, e riguardante gli investimenti stranieri<sup>73</sup>.

<sup>68</sup> CPA, *Criminal Procedures*, Memorandum n.3, 27.6.2004

<sup>69</sup> F.A. JABAR, *Postconflict Iraq: a race for stability, reconstruction and legitimacy*, Washington D.C., 05.2004.

<sup>70</sup> A. BERNARDINI, *Ego te baptizo carpatam: realtà e mistificazione giuridica nella perdurante guerra di aggressione all'Iraq*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, anno XV, n.3, 2004.

<sup>71</sup> Id.

<sup>72</sup> M. ZWANENBURG, *Existentialism in Iraq. Security Council Resolution 1483 and the law of occupation*, in *IRRC*, 2004, p. 750.

<sup>73</sup> CPA, Order n.39, *Foreign Investment*, 18.9.2003.

Con tale ordinanza, vennero modificate tutte le norme di diritto finanziario, consentendo un aumento degli investimenti stranieri ad un livello mai conosciuto prima, violando di fatto la situazione precedente, in cui si proibiva qualsiasi forma di coinvolgimento di stranieri, non residenti in paesi arabi, nell'economia del paese.

Detto ciò, il 28 giugno 2004 – due giorni prima del termine fissato dalla ris.1546 – l'autorità fu trasferita formalmente dalla CPA al governo provvisorio iracheno di nuova costituzione.

Alcuni dubbi sono sorti circa la *statualità* del nuovo Stato iracheno, costruito su ciò che rimaneva (ben poco, a dire il vero) del regime precedente e, di conseguenza, sulla capacità di essere titolare di diritti e doveri propri del diritto internazionale<sup>74</sup>.

Instaurato il governo *ad interim*, sono sorte questioni riguardanti la totale indipendenza e sovranità stante le restrizioni e la limitata libertà di azione quanto al ripristino della sicurezza e la gestione delle risorse naturali del paese.

L'Iraq inoltre risultava sprovvisto di un proprio esercito e la gestione delle risorse petrolifere non aveva registrato cambiamenti rimanendo di fatto amministrata da una commissione internazionale facente capo alla CPA.

Il ruolo del governo di transizione sembrava più quello di un soggetto passivo (e non di protagonista attivo) di un percorso delineato da una comunità di Stati.

Ne era prova il ruolo consultivo del Consiglio Governativo in merito alla redazione della Transitional Administrative Law (istituita con accordo del 15.11.2003 tra la CPA ed il Consiglio) ed alla elezione dei membri del governo *ad interim* (avvenuta sotto l'egida della CPA e senza alcun coinvolgimento iracheno).

Inoltre, il primo paragrafo operativo della ris.1546 delineava un vincolo all'azione del governo provvisorio che non poteva assumere alcuna decisione che avesse condizionato il paese anche dopo la transizione.

Infine, i parr.24-26 della citata risoluzione stabilivano che il governo di transizione doveva assumere piena responsabilità quanto al Fondo per lo Sviluppo dell'Iraq, ma venivano, nel contempo, adottate le restrizioni in campo economico inserite nella ris.1483 in base alle quali la vendita di gas e petrolio doveva essere monitorata internazionalmente<sup>75</sup> ed i ricavi dovevano essere depositati presso il suddetto Fondo o presso il Fondo di Compensazione.

Di fatto, il nascente governo iracheno non aveva alcun peso nella tutela dei propri interessi.

Sorse, quindi, il problema di come qualificare la perdurante presenza della CPA sul territorio, il nuovo governo, non uscito da elezioni democratiche, e soprattutto quale legge applicare nei confronti delle persone private della libertà nel periodo di occupazione. Il modo più semplice (e forse logico) per terminare un'occupazione è l'abbandono del paese da parte delle forze di occupazione<sup>76</sup>, non essendo rilevanti sporadici successi militari conseguiti, dalle forze di opposizione, nei territori occupati.

<sup>74</sup> A. ROBERTS, *The end of occupation in Iraq*, cit., pp.35 e ss.; R. WOLFRUM, *Iraq. From belligerent occupation to Iraqi exercise of sovereignty: foreign powers versus international community interference sovereignty*, in Max P. YB. Un. Nat. Law, 2005, p. 30.

<sup>75</sup> Dall'*International Advisory Board*, come predisposto dal par.20 della ris.1483

<sup>76</sup> A. ROBERTS, *op.cit.*, p. 257.; L. F. OPPENHEIM, H. LAUTERPACHT, *International Law. A treatise, vol.II (War)*, 7<sup>th</sup> ed., 1952, p. 436.



Il diritto internazionale umanitario si applica anche dopo la fine delle operazioni militari finché l'occupante esercita ancora funzioni di governo in una parte del territorio<sup>77</sup>.

Nel caso dell'Iraq, sebbene gli Stati Uniti avessero fissato la fine delle ostilità (e della presenza) sul territorio al 1° maggio 2003, il contingente anglo-americano era ancora presente al momento dell'accordo. Visto che la legge dell'occupante troverebbe applicazione anche dopo la fine delle operazioni militari finché l'occupante esercita ancora funzioni di governo in una parte del territorio, dovremmo forse dedurre che il diritto dell'occupante era ancora in vigore? In caso di risposta positiva, quale impatto avrebbe avuto la ris.1546?<sup>78</sup> Per alcuni la prolungata presenza di cui sopra non significherebbe necessariamente che l'occupazione continui essendoci casi in cui l'occupazione viene dichiarata come conclusa nonostante l'insistenza, sul territorio, delle forze straniere.

È questo il caso in cui un accordo che prevede la cessazione dell'occupazione, sia accompagnato da un altro che consente la presenza delle suddette forze di occupazione.

Inoltre la devoluzione dell'autorità governativa dall'occupante al neo-costituito governo (o se si preferisce, governo di transizione) deve essere efficace e, di fatto, la potenza occupante mantiene – seppur indirettamente – il controllo sul territorio.

Nel caso dell'Iraq, poi, è stato lo stesso CdS a riconoscere, al governo provvisorio, una limitata competenza<sup>79</sup>.

Ma è stato, pur sempre, un riconoscimento (effettuato da parte dei membri del CdS) e legittimazione ad agire per l'Iraq e per la sua completa indipendenza<sup>80</sup>, procedura non contestata da alcuno Stato membro delle NU e che ha consentito (o legittimato se si preferisce) al primo ministro del governo provvisorio di chiedere alle forze della coalizione, di rimanere sul territorio.

Diversi autori<sup>81</sup> hanno condiviso l'opinione in base alla quale a poter richiedere la permanenza o il ritiro delle truppe della MNF poteva essere sia il governo di transizione come quello "post-transizione". Visto che la permanenza della MNF era il frutto del consenso dei governi iracheni, la volontà espressa del governo di transizione avrebbe contribuito a modificare non solo la natura e lo status delle forze straniere (da occupanti a forze di sostegno), ma, e soprattutto, avrebbe cambiato la natura stessa del conflitto (da internazionale ad interno) con conseguente mutamento del diritto applicabile.

Alcuni<sup>82</sup> hanno, invece, qualificato il conflitto iracheno come *internationalized armed conflict* e come tale regolato dall'art.3 comune alle GC e da norme consuetudinarie. La ragione di tale precisazione risiederebbe nella natura della MNF (una coalizione di 43 eserciti di altrettanti Stati, che quindi richiederebbe l'applicazione di alcune norme proprie dei conflitti internazionali) e sulla circostanza che fino a quando l'MNF ha esercitato l'autorità su persone e proprietà in Iraq – sostituendosi di fatto al governo iracheno nelle

<sup>77</sup> Art. 6, para. 3, GC IV del 1949; C. FOCARELLI, *Digesto del Diritto Internazionale*, Napoli, 2003, pp. 572-573.

<sup>78</sup> Tale risoluzione, disponendo di «*commitment of all forces promoting the maintenance of security and stability in Iraq to act in accordance with international law, including International humanitarian law*», pareva indicare l'intenzione del CdS di prorogare l'applicazione del diritto internazionale umanitario anche nella fase successiva al trasferimento dei poteri al governo ad interim.

<sup>79</sup> «*Endorses the formation of a sovereign Interim Government of Iraq [...] which will assume full responsibility and authority [...] for governing Iraq while refraining from taking any actions affecting Iraq's destiny beyond the limited interim period until as elected Transitional Government of Iraq assumes offices*», UNSC RES.1546, 8.6.2004, para.3.1.b.c.

<sup>80</sup> K. DÖRMANN, L. COLASSIS, *International humanitarian law in the Iraq conflict*, cit.

<sup>81</sup> A. ROBERTS, *op.cit.*, p. 36.; R. WOLFRUM, *Iraq. From belligerent occupation to Iraqi exercise of sovereignty: foreign powers versus international community interference sovereignty*, cit., p. 30.

<sup>82</sup> K. DÖRMANN, L. COLASSIS, *International humanitarian law in the Iraq conflict*, cit., p. 310.

funzioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza – dovrebbero trovare applicazione alcune norme del diritto di occupazione, quali ad esempio quelle relative al trattamento dei prigionieri.

Le forze di occupazione si sarebbero dovute, dunque, trasformare (almeno nelle intenzioni del governo provvisorio) in forze amichevoli o, per meglio dire, di ausilio alla transizione e fautrici della transizione. Ma la divisione confessionale ed inter-etnica del paese non ha agevolato tale nuova visione ed in questo sostrato di malumori e di avversione allo straniero-invasore, è possibile individuare una delle ragioni del facile sviluppo dell'*Isis*.

La spaccatura tra sunniti e shiiti – e di conseguenza l'opposizione ad un regime ritenuto filo-occidentale ed il rafforzamento di *AQI* prima e dell'*Isis* poi – diventerà ancor più evidente con i risultati elettorali del 2005, stante anche la presenza sempre più invadente dell'*United Nations Assistance Mission for Iraq* (UNAMI), una missione istituita con la res.1546 del CdS con il compito di svolgere “a leading role” nell'aiutare il nascente governo iracheno ad organizzare e svolgere libere elezioni ed a redigere una costituzione. La successiva ris.1770 (sempre del CdS) ha ribadito il ruolo dell'*UNAMI* nella vicenda ossia «to advise, support and assist the government of Iraq on national reconciliation [...], facilitating regional dialogue, including on issues of border security, energy and refugees»<sup>83</sup>.

Sul punto riteniamo forse utili alcune precisazioni circa la presunta effettività, indipendenza e legittimità del governo *ad interim* (e per associazione, anche quello del successivo governo al Maliki).

In base al principio di effettività sarebbe difficile sostenere che il governo di transizione fosse in grado di controllare il territorio. E ciò in virtù di diverse riflessioni possibili a partire da quanto fissato dalla ris.1546 ovvero che il governo iracheno non poteva stipulare trattati internazionali né gestire le proprie risorse naturali.

Inoltre è da considerare la ingente presenza di truppe straniere sul territorio iracheno nonché l'aumento delle violenze interne e la nascita di nuovi gruppi armati contrari alla perdurante occupazione.

Tutto ciò consentirebbe di dire che il nascente Stato iracheno non sembri soddisfare pienamente i requisiti della sovranità. Ma l'elemento che, forse, confermerebbe ciò è il fatto che, nonostante la ris.1546 recasse la volontà del CdS di imprimere una svolta democratica alla vicenda, il governo *ad interim* fu nominato dal Consiglio Governativo, a sua volta istituito dalla CPA ossia l'amministrazione delle potenze occupanti e quindi non espressione della volontà del popolo, con conseguente mancanza di legittimazione.

Nel dicembre 2005, poi, si tennero le prime elezioni libere (o democratiche se lo si preferisce) del nuovo Stato iracheno, così come disposto dalla Costituzione permanente e novellata, approvata dal governo di transizione. Ma le elezioni, tanto libere non sono state, visto l'incremento delle violenze tra i gruppi etnici maggioritari, costellate da diversi attentati commessi nei confronti del nuovo esercito nazionale.

Il popolo iracheno ha avuto, in teoria, la possibilità di manifestare la propria volontà liberamente ma il basso livello di stabilità e sicurezza nel paese potrebbe essere considerato anche una limitazione alla piena espressione ed applicazione del diritto all'autodeterminazione, circostanza a cui farebbe da corollario un basso livello di effettività del governo e del potere di coercizione.

---

<sup>83</sup> J. TRAUB, *The UN and Iraq: moving forward?*, in *Policy Analysis Briefs, the Stanley Foundation*, in [www.stanleyfoundation.org/publication/pab/Traub\\_PAB\\_1007.pdf](http://www.stanleyfoundation.org/publication/pab/Traub_PAB_1007.pdf), 10.2007, p. 3.

Nonostante un governo eletto che sul nascere presenta debolezza e poca effettività, gli operatori dell'*UNAMI* e della Commissione Elettorale confermarono la validità delle elezioni, pur in presenza dei cruenti scontri etnici a sfondo politico religioso, e di fatto riconobbero legittimità al governo.

La guida del nuovo governo fu assunta dallo shiita Jawad al Maliki, componente del *al Da'wa*, uno dei maggiori partiti religiosi shiiti della *United Iraqi Alliance*, che ottenne la maggioranza dei seggi ma non quella assoluta (sconfiggendo, di fatto, l'*Iraqi National List*, guidata dall'ex premier Allawi, sostenuto dagli Stati Uniti).

Il neo-premier nel giugno 2006 rese noto il suo piano di riconciliazione nazionale, proponendo di riformare il sistema giudiziario, concedendo un'amnistia generale, reinserendo i funzionari *Baathisti* e risolvendo il problema delle milizie che tanto squilibrio ed insicurezza generarono nel paese sin dalla fine del conflitto.

Ma il piano, alla luce di come si svolsero i successivi eventi, è di certo fallito dinanzi all'inasprimento delle violenze di matrice etnico-confessionale e per non essere riuscito a coinvolgere i rappresentanti delle fazioni più estremiste shiite (quali le *Sadr's Mahdi Army* e le milizie *Badr*) e sunnite al tavolo delle trattative<sup>84</sup>.

#### 3.4. Dal governo ad interim agli ultimi eventi

In questo già difficile contesto, si inserisce l'azione destabilizzante di Al-Qaeda in Iraq (AQI), cellula del network internazionale del terrore Al-Qaeda, culminata con il bombardamento della *Moschea d'Oro* di Samarra, uno dei luoghi più sacri per gli shiiti, a metà del 2006.

Al fine di agevolare l'ascesa al potere degli shiiti, le forze di occupazione – come detto - hanno favorito l'indizione di una serie di elezioni, nel 2005. Ma i risultati rifletterono la profonda spaccatura in atto nella società irachena, polarizzata lungo linee di appartenenza etniche e settarie.

E stante la forte delusione verso l'amministrazione ombra (non proprio tanto ombra) degli Stati Uniti nel paese, gli iracheni hanno espresso il loro voto in favore dei conservatori e dei movimenti religiosi.

Infatti, una grande coalizione shiita guidata dal *Grand Ayatollah* Ali al-Sistani (ritenuto il più potente esponente del mondo religioso shiita in Iraq), ottenne il 45% dei consensi seguito da un 20% espresso in favore del partito curdo. Ciò ravvivò pericolosamente la reazione sunnita (fazione storicamente antagonista ed ora completamente fuori dai giochi di potere) e l'avversione verso la coalizione anglo-americana.

Ad oltre sette anni dalle elezioni appena citate, il Segretario Generale delle NU, nel suo Terzo Report sul par.6 della ris.2061 (2013) parlò chiaramente di «rising inter-sectarian tensions» che costituivano una seria minaccia per la sicurezza e la stabilità in Iraq<sup>85</sup>.

Ed era altrettanto chiaro che durante il suo mandato, il primo ministro al-Maliki aveva, di fatto, esautorato e sfiduciato qualsiasi leader sunnita credibile. Il tutto ha rafforzato, esternamente, la visione di un conflitto settario<sup>86</sup>.

<sup>84</sup> S. WHEATLEY, *Security Council, democratic legitimacy and regime change in Iraq*, in *EJIL*, 2006, pp. 531-551.

<sup>85</sup> THIRD REPORT OF THE SECRETARY-GENERAL SUBMITTED PURSUANT TO PARAGRAPH 6 OF RESOLUTION 2110 (2013) (S/2014/485), in [www. http://reliefweb.int/report/iraq/third-report-secretary-general-submitted-pursuant-paragraph-6-resolution-2110-2013](http://reliefweb.int/report/iraq/third-report-secretary-general-submitted-pursuant-paragraph-6-resolution-2110-2013)

Sarà poi l'*Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights*, con due report che hanno analizzato il periodo 5.6/10.9-2014, a fornire un più dettagliato quadro della situazione.

Dopo aver affermato in modo deciso che quello in Iraq è un conflitto armato non internazionale (iniziato nel governatorato di Anbar e da lì diffusosi in altre zone del paese – nello specifico al centro ed al nord) che hanno inflitto sofferenze alla popolazione civile, con uccisioni di massa, distruzione e danneggiamento dei mezzi di sussistenza e delle proprietà private, ha documentato una lunga serie di violazioni del diritto internazionale umanitario che potrebbero configurare anche come crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Violazioni commesse dall'*ISF* (Iraq Security Forces, composto dall'esercito regolare e la polizia) come dall'*Isis*.

Alla fine del febbraio 2014, il governo di Baghdad al fine di porre termine alla crisi, propose un'amnistia e l'integrazione nell'*ISF* per coloro che avevano combattuto l'*Isis*; ma l'offerta non trovò accoglimento e gli scontri continuarono con l'*Isis* che intanto avanzava ed occupava parti sempre più ampie del territorio iracheno.

Il governo, non garantendo il rispetto della legge e non riuscendo a tutelare - e garantire - l'ordine in tutto il suo territorio, avrebbe violato i relativi trattati internazionali che ha ratificato al pari del diritto internazionale generale<sup>87</sup>.

L'*ISF* e le altre forze affiliate al governo, sono in lotta non solo con l'*Isis* ma con una serie di gruppi armati, animati da intenti settari, quali il Jama'at Ansar al-Islam (JAI), il Naqshbandi, il Jaysh al-Mujahidiin (JAM), l'Islamic Army of Iraq (IAI), il Saraya al-Madina alMunawara ed il 1920 Revolution Brigade. Non è raro che tali gruppi siano, oltre che opposti alle truppe governative, in contrasto tra loro. Parte del conflitto sono diventate anche le milizie shiite che, su invito del *Gran Ayatollah* al-Sistani, si sono unite all'*ISF* nella lotta all'*Isis* ed agli altri gruppi armati.

Si confermerebbero, dunque, i caratteri di un conflitto armato non-internazionale.

### 3.5. *Le responsabilità*

In quanto Stato membro delle GC del 1949, dell'AP I del 1977, dell'ICCPR, dell'ICESCR, dell'ICERD, della CEDAW, della CRC nonché Stato ratificante della CAT (con legge nazionale n.30 del 2008 ed entrata in vigore il 13.7.2009), il governo di Baghdad sarebbe direttamente responsabile per gli atti che vengono commessi nel proprio territorio ed ha l'obbligo di punire gli autori di tali violazioni (che siano membri delle forze regolari oppure appartenenti ai gruppi armati non-statali), tutelando i civili e ponendo rimedio e cura per i danni inflitti a questi ultimi.

Come noto, anche gli attori non-statali sono vincolati al rispetto di tali norme soprattutto se, come l'*Isis*, esercitano un controllo di fatto su alcune aree del territorio (questa considerazione, però, ci concederebbe un'ulteriore riflessione – che non trova però spazio in tale lavoro – ossia la presunta o presumibile soggettività dell'*Isis*, con le dovute conseguenze giuridiche).

<sup>86</sup> CRISIS GROUP, *Executive summary, Make or break: Iraq's Sunnis and the state*, in *Middle East Report*, n.144, 8.2013

<sup>87</sup> È un dovere, tra l'altro, espressamente previsto dalla Costituzione irachena all'art.8. [www.uniraw.org/documents/iraqi\\_constitution.pdf](http://www.uniraw.org/documents/iraqi_constitution.pdf).

Attacchi aerei che hanno coinvolto civili, omicidi, torture, stupri, sparizioni forzate, reclutamento di minori, uso di scudi umani, impedito accesso all'assistenza sanitaria per i civili e non solo, esecuzioni sommarie.

Questi sono solo alcuni dei crimini di guerra e contro l'umanità addebitabili ad entrambe le parti in conflitto e documentati nei due report predisposti dall'Alto Commissario delle NU per i Diritti Umani, con la collaborazione dell'UNAMI, e riferiti al periodo giugno-settembre 2014<sup>88</sup>.

Nonostante siano evidenti le difficoltà incontrate dal governo iracheno nei suoi sforzi per ristabilire l'ordine e garantire la sicurezza, ciò non consente una *diluzione* dei doveri nel conformarsi agli obblighi previsti dalla stessa Costituzione irachena e dagli standard internazionali.

#### 4. I fatti di Camp Yarmouk. Cenni e prime riflessioni

Rimarrebbe da sciogliere il complicato nodo costituito dai fatti di camp Yarmouk (previa sua qualificazione giuridica), sui quali eventi ci limiteremo a fornire semplici elementi conoscitivi ma forse sufficienti a generale la giusta riflessione e considerazione.

Installato a sud di Damasco nel 1957, quello che doveva essere solo un campo profughi per palestinesi in fuga dalle loro terre martoriate dal conflitto israelo-palestinese, è diventato nel tempo una vera e propria città abitata da oltre mezzo milione di persone<sup>89</sup>.

Dal 2013, il territorio è assediato dalle truppe governative che impediscono i profughi di scappare e ripetutamente li hanno fatti bersaglio di colpi di artiglieria (prima) e di cecchini (poi). Sono state anche interrotte le forniture di acqua e di energia elettrica<sup>90</sup>. Il tutto, forse, per puri scopi propagandistici (come si spiegherà di qui a breve).

Ma non solo i governativi attaccano i profughi. Evidenze dimostrerebbero che anche membri dell'*Isis* e di *Al-Nusra* sono stati adusi a colpire i civili, con i primi che sono giunti a controllare il 90% del campo ed a porsi a soli tre miglia dal *HQ* di Assad. Il numero di profughi rimasti intrappolati nel teatro di guerra è sceso a solo 18 mila<sup>91</sup>.

In apparenza sembrerebbe una *semplice* catastrofe umanitaria: un campo profughi chiuso nel bel mezzo di un conflitto interno (tra governativi da un lato ed *al-qaedisti* di *Al-Nusra* e *jihadisti* dell'*Isis* dall'altro) senza possibilità di creare corridoi umanitari, stante anche il divieto di accesso imposto da Assad.

<sup>88</sup> HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, *Report on the protection of civilians on the non International armed conflict in Iraq*, 5.6-5.7 & 6.7-10.9-2014.

<sup>89</sup> AL-ARABI AL-JADEED, *Assad and the Palestinians: from Tal al-Zaatar to Yarmouk*, in <http://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/4/7/assad-and-the-palestinians-from-tal-al-zaatar-to-yarmouk>, 7.4.2015; W.AL-KESWANI, *Closing in on Assad: Isis captures Palestinian refugee camp inside Damascus*, in [www.rt.com/news/246045-yarmouk-isis-damascus-refugees](http://www.rt.com/news/246045-yarmouk-isis-damascus-refugees), 2.4.2015.

<sup>90</sup> AL-ARABI AL-JADEED, *Conditions in besieged Yarmouk refugee camp "beyond inhumane"*, in <http://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/4/5/hundreds-flee-syrias-yarmouk-after-is-advance>, 5.4.2015; B. MIDDLETON, *Assad's latest war crimes hits Yarmouk refugee camp*, in [www.englishalarabiya.net](http://www.englishalarabiya.net), 19.1.2015.

<sup>91</sup> K. SMITH, *Desperation for Palestinians trapped in Syrian refugee camp*, in [HTTP://EDITION.CNN.COM/2015/04/05/WORLD/SYRIA-YARMOUK-REFUGEES](http://edition.cnn.com/2015/04/05/world/syria-yarmouk-refugees), 5.4.2015; P. MARTIN, *Islamic State conquers Yarmouk in macabre win for Syrian troops*, in <http://www.theglobeandmail.com/news/world/islamic-state-conquers-yarmouk-in-macabre-win-for-syrian-troops/article23852705>, 8.4.2015; H. SAUL, *Isis militants just three miles away from Syrian President Assad's seat of power in Damascus*, in [www.independent.co.uk](http://www.independent.co.uk), 7.4.2015



Ma a rendere ancora più complessa la situazione sono il molto probabile impiego di *barrel bombs* da parte dei governativi – al fine di piegare a resistenza delle truppe del sedicente califfato islamico di Al Baghdadi e quelle di Al-Nusra – ed i presunti intenti politici, mal celati da Assad, dietro tali azioni<sup>92</sup>.

Rispettando il proposito di fornire solo qualche cenno della vicenda – per evitare di spostarci in un altro eventuale e futuro lavoro comprendente la nuova e presunta responsabilità governativa – ci basterà ricordare che le bombe utilizzate da Assad violano le più elementari norme del diritto internazionale umanitario.

Ci troviamo dinanzi, infatti, ad ordigni che vengono sganciati da elicotteri la cui detonazione è innescata da un fusibile ad impatti. Ai danni dell'esplosione, però, vanno aggiunti quelli dei proiettili incandescenti, con effetti incontrollabili, non esistendo sistemi per teleguidare le bombe e quindi non potendo distinguere civili da militari.

Nel febbraio del 2014, l'UNSC adottò la risoluzione n.2139 che chiedeva la fine, tra l'altro, dell'uso di tali *barrel bombs*<sup>93</sup>. Ma pochi mesi dopo la risoluzione, fonti documenterebbero il loro utilizzo<sup>94</sup>.

Se provato, ciò contribuirebbe a ri-definire i contorni del conflitto siriano ed addebitare nuove e ben più gravi responsabilità per Assad. Forse, dinanzi ad accuse certe e fondate, il presidente siriano perderebbe la sua fermezza d'intenti ed almeno sarebbe possibile smentirlo e contestargli che, diversamente da quanto dallo stesso dichiarato<sup>95</sup>, ha compiuto deliberati attacchi contro civili, anche facendo ricorso a tali micidiali ed illegali ordigni bellici.

Dal canto loro, membri dell'*Isis* – sempre più organizzato, più forte e presente, con gli interrogativi giuridici derivanti da tale evoluzione a cui prima o poi bisognerà dare una risposta – bombardavano Yarmouk dal vicino distretto di Hajar Aswad cercando di avanzare oltre, grazie al supporto ricevuto dai "locali" di *Al-Nusra*.

A contrastarli sul campo, i palestinesi di *Aknaf Beit al-Maqdis* (i Protettori di Gerusalemme)<sup>96</sup>.

Abbiamo accennato ai presunti intenti politici e propagandistici dietro le azioni di Assad. Infatti, dinanzi all'attività fiancheggiatori pro-*Isis* svolta da *Al-Nusra* (che, ricordiamolo, conquistò Idlib al nord della Siria e soprattutto Raqqa, ad est, poi diventato l'*HQ* dell'*Isis*), ed al fine di colpire la credibilità di tale gruppo armato (ma soprattutto per evitare eventuali appoggi della

<sup>92</sup> AL-ARABI AL-JADEED, *Assad and the Palestinians: from Tal al-Zaatar to Yarmouk*, in <http://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/4/7/assad-and-the-palestinians-from-tal-al-zaatar-to-yarmouk>, 7.4.2015; AL-ARABI AL-JADEED, *Conditions in besieged Yarmouk refugee camp "beyond inhumane"*, in <http://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/4/5/hundreds-flee-syrias-yarmouk-after-is-advance>, 5.4.2015

<sup>93</sup> UNSC res.2139(2014), adopted by the Security Council at its 7116th meeting, on 22 February 2014. «The Security Council [...] Demands that all parties immediately cease all attacks against civilians, as well as the indiscriminate employment of weapons in populated areas, including shelling and aerial bombardment, such as the use of barrel bombs, and methods of warfare which are of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering, and recalls in this regard the obligation to respect and ensure respect for international humanitarian law in all circumstances, and further recalls, in particular, the obligation to distinguish between civilian populations and combatants, and the prohibition against indiscriminate attacks, and attacks against civilians and civilian objects as such».

<sup>94</sup> C.J. WILLIAMS, *Barrel bomb use in Syria said to escalate despite U.N. ban*, in [www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-syria-barrel-bombs-20140730-story.html](http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-syria-barrel-bombs-20140730-story.html), 30.7.2014.

<sup>95</sup> J. BROWN, *Assad is firm in defending his actions in BBC interview*, in BBC News, 10.2.2015, [www.bbc.com/news/world-middle-east-31311895](http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31311895).

<sup>96</sup> W. AL-KESWANI, *Closing in on Assad: Isis captures Palestinian refugee camp inside Damascus*, in [www.rt.com/news/246045-yarmouk-isis-damascus-refugees](http://www.rt.com/news/246045-yarmouk-isis-damascus-refugees), 2.4.2015; AL-JAZEERA, *Up to 2,000 people flee battle in Syria's Yarmouk camp*, in <http://www.aljazeera.com/news/2015/04/2000-people-flee-battle-syria-yarmouk-camp-150405175733683.html>, 6.4.2015.

popolazione e quindi per stroncare sul nascere future rivolte contro il governo) il regime avrebbe, da un lato *facilitato* l'accesso dell'*Isis* a Yarmouk (abbassando le proprie difese militari) e dall'altro, offerto il proprio aiuto militare ai *Protettori di Gerusalemme*, in lotta proprio contro le truppe del Califfato<sup>97</sup>.

Diversamente detto, Assad da un lato è impegnato ad impedire l'avanzata dell'*Isis* e dall'altro a contrastare *Al-Nusra*. Ma contemporaneamente agevola l'ingresso dell'*Isis* (o meglio non si oppone a ciò) arretrando come le proprie truppe governative, al fine di screditare *Al-Nusra*, non più – secondo la logica di Assad – dalla parte del popolo siriano ma incapace di difenderlo dagli *jihadisti*.

Sgomenta e sconcerta, quindi, l'abile manovra politica ed il cinismo adottato dal regime di Assad che, pur di non perdere il controllo sul paese, prima attacca in modo indiscriminato civili ed oppositori armati, poi, per prevenire la formazione di sacche di odio e ravvivare l'ormai sopito senso di ribellione, non esita ad agevolare l'avanzata dei propri nemici sul proprio territorio pur di screditare (o se preferiamo, pur di accreditarsi) agli occhi dell'opinione pubblica, il gruppo armato suo oppositore, *Al-Nusra*.

Lasciando al lettore i commenti e le considerazioni di natura politica, rilevano in questa sede alcune e semplici riflessioni giuridiche circa l'uso di bombe-barile.

Per la loro caratteristica, tali ordigni bellici sono da considerarsi vietati, violando il principio di distinzione<sup>98</sup> (che tra l'altro trova applicazione sia nei conflitti armati internazionali come in quelli non internazionali, a norma dell'art.13.2 dell'AP II del 1997, prevenendo in questo modo ogni possibile riflessione o giustificazione alla luce della possibile classificazione in cui far rientrare il conflitto siriano) ed il fondamentale divieto di coinvolgimento di civili in un conflitto armato, norma che si applica sia alle popolazioni delle parti in conflitto, sia ai rifugiati ed agli apolidi che si trovano sul territorio, comprendendo le garanzie fondamentali di tutela della vita, della dignità e del benessere fisico e psichico delle persone.

## 5. Conclusioni

Giunti al termine dell'esposizione – sommaria – dei caratteri peculiari dei due conflitti, proviamo a dare alcune risposte alle questioni sollevate all'inizio del lavoro.

<sup>97</sup> *IS repelled from parts of Syria's Yarmouk*, in [www.middleeasteye.net/news/repelled-parts-syrias-yarmouk-says-plo-2103136281](http://www.middleeasteye.net/news/repelled-parts-syrias-yarmouk-says-plo-2103136281), 7.4.2015; P. MARTIN, *Islamic State conquers Yarmouk in macabre win for Syrian troops*, in <http://www.theglobeandmail.com/news/world/islamic-state-conquers-yarmouk-in-macabre-win-for-syrian-troops/article23852705>, 8.4.2015; M. ATKINSON, *Join Palestinian-Syrian military operation to free Yarmouk from Islamic State*, in <http://www.middleeasteye.net/news/joint-palestinian-syrian-military-operation-free-yarmouk-islamic-state-1818265154>, 9.4.2015; *Syria's Assad offers to fight IS in Yarmouk after two years siege*, in <http://www.middleeasteye.net/news/syria-offers-fight-yarmouk-refugee-camp-926162547>, 8.4.2015; L. KHATIB, *Why Yarmouk's take over by Isis is good news for Bashar al-Assad*, in [www.edition.cnn.com/2015/04/07/opinions/isis-yarmouk-assad](http://www.edition.cnn.com/2015/04/07/opinions/isis-yarmouk-assad), 7.4.2015; R. HADDAD, *Syria offers Palestinians its firepower in Yarmouk battle*, in [www.timesofisrael.com/syria-offers-palestinians-its-firepower-in-yarmouk-battle](http://www.timesofisrael.com/syria-offers-palestinians-its-firepower-in-yarmouk-battle), 8.4.2015.

<sup>98</sup> L'art. 48 dell'AP I del 1977, recita: «Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione tra la popolazione civile e i combattenti, e tra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari». Da tale articolo discendono, tra l'altro, gli specifici divieti degli attacchi indiscriminati e delle rappresaglie contro le persone, i beni civili e le località non difese (AP I del 1977, artt. 51, co. 4, 6, 52, co. 1, e 59, co. 1).

Dalla narrazione dei fatti si evince un elemento comune ovvero la componente religiosa di matrice estremista degli scontri (sunniti contro alawiti in Siria, sunniti contro shiiti in Iraq), in un contesto territoriale che sin dai tempi dell'ordine coloniale si presentava altamente conflittuale ed instabile.

Una situazione che è stata strumentalizzata dai vari governi (o regimi) che si sono alternati alla guida (od al potere se si preferisce) degli Stati oggetto dell'analisi.

Con il risultato che la politica identitaria è diventata il principale veicolo di espressione politica influenzata dalle diverse dinamiche regionali.

Così inteso il conflitto (a questo punto della trattazione ed in base agli elementi raccolti, ne ipotizziamo l'unicità e non la dualità) rappresenterebbe il pericoloso – e forse evitabile – risultato dell'accordo Sykes-Picot siglato quasi un secolo fa dai colonizzatori britannici e francesi per una regione – il Levante – dove gli Stati non avevano ancora raggiunto una precisa identità nazionale<sup>99</sup>.

Nonostante le similitudini che caratterizzano i due conflitti, è importante però notare una sottile ma rilevante distinzione che tipizza i due eventi bellici.

In Siria è la maggioranza (sunnita) della popolazione che si ribella contro la minoranza (alawita) che è l'élite al governo. In Iraq, il conflitto in via di continua definizione testimonierebbe il malcontento della minoranza (sunnita) della popolazione contro la maggioranza (shiita) alla guida del paese<sup>100</sup>.

Diversamente dalla Siria, in Iraq si registrerebbe una deriva nostalgica, di matrice sunnita, verso un sistema sicuramente autoritario ma stabile e certo.

Altro elemento comune è la tipologia non-internazionale dei conflitti, entrambi prima definiti internazionali e poi conflitti interni se non addirittura di guerra civile.

Con le dovute differenze, però.

Sebbene avessero come obiettivo comune il rovesciamento di un governo (Assad in Siria ed Al-Maliki in Iraq), il conflitto iracheno affonderebbe le sue radici in un altro conflitto ancora, quello tra civili e forze armate del disciolto esercito regolare ai tempi di Saddam, da un lato, e le forze anglo-americane di occupazione, dall'altro.

Costante comune è anche la commissione di gravi violazioni dei diritti umani e di crimini definibili come di guerra e contro l'umanità. Commissione addebitabile ad entrambe le parti in lotta nei rispettivi conflitti.

Per le due vicende, il CdS e l'AG si sono limitati a condannare i fatti, individuare i colpevoli ed invitare al dialogo tra le parti (almeno inizialmente ed almeno fino all'ingresso in scena dell'*Isis*, nei cui confronti nulla è stato deciso se non riconoscerlo responsabile dei crimini di cui sopra al pari delle altre forze di opposizione governativa). Ma nessuna decisione è stata presa ai sensi del cap.VII della Carta ONU.

Elemento unificante è, forse, la comune – ma non per questo coordinata – lotta all'*Isis* che, nato e sviluppatosi in Iraq, complice l'assenza di reali confini (nel senso tecnico della parola) tra i

<sup>99</sup> J. RABINOVICH, *The end of Sykes-Picot? Reflections on the prospects of the Arab State System*, in *Saban Center, Brookings Institution, Middle East Memo*, n. 32, 02.2014.

<sup>100</sup> Per alcuni – e solo per alcuni – versi, gli scontri tra forze irachene ed oppositori somiglierebbero non solo a quelli avvenuti in Siria (a Homs e Deir Az-Zour) quanto a quelli di Tripoli in Libia. B. DARAGHI, *Middle East: three nations, one conflict*, in <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b6f93e4e-e584-11e3-8b90-00144feabdc0.html#axzz3M4unbulK>, 27.5.2014; A. ROSEN, *The wars in Iraq and Syria have merged into a single conflict*, in <http://www.businessinsider.com/iraq-and-syria-have-merged-into-a-single-conflict-2014-6?IR=T>, 11.6.2014

due paesi, si è infiltrato nella vicina Siria (trovandovi però una decisa opposizione militare e governativa) che è arrivata a bombardare le retrovie dell'invasore, in territorio iracheno<sup>101</sup>.

Resta ora da capire come si muoverà e quali passi ulteriori compirà l'*Isis*, che si è dimostrato capace (più o meno grazie alle forze esterne al conflitto) di occupare un vasto territorio nel nord dei due paesi, scavalcando – quasi indisturbato – i confini<sup>102</sup>.

La mobilità delle frontiere e la *confusione* tra i due conflitti sarebbero provate anche dall'aiuto prestato, da migliaia di miliziani shiiti iracheni, alle forze governative siriane per reprimere la sommossa sunnita.

Tali combattenti hanno dovuto abbandonare la Siria per far ritorno in patria per contrastare l'*Isis*, indebolendo momentaneamente le forze siriane, prontamente aiutate dagli *Hezbollah*. E questo costituirebbe di certo un elemento unificatore.

Osservando, poi, l'azione di alcuni Stati terzi (uno per tutti, gli Stati Uniti) è sconcertante notare come, nel tentativo di indebolire il regime siriano, si favorisca l'*Isis*, mentre in contemporanea si sostenga il regime iracheno in lotta con i terribili jihadisti.

Gli aiuti militari al regime siriano sembrerebbero arrivare dalla Russia, mentre i vicini Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, oltre ad alcuni Stati *occidentali* (tra cui Francia, Regno Unito e Stati Uniti) sosterebbero economicamente e militarmente (compresa la formazione tecnico-logistica) degli oppositori al regime di Assad, nonché fornirebbero sostegno politico (e non solo) ai sunniti del Libano (per contrastare gli *Hezbollah*, a loro volta, al fianco di Assad<sup>103</sup>).

In tutto ciò, si alimentano le aspirazioni nazionaliste dei curdi<sup>104</sup> (che hanno assunto, in questa vicenda siriano-irachena, il ruolo di *battitore libero* e forse anche quello di elemento di disturbo, ma con un peso sempre maggiore quanto a presenza stabile in una parte del territorio iracheno e nella vita politica del paese) che cercano di approfittare della situazione per ottenere maggior peso politico in Iraq – dove già sono rappresentati con un 20% mentre rimangono confinati ad una piccola minoranza in Siria – e si assiste (forse impotenti, forse complici a vario titolo e per vari interessi) al ritorno di *Al-Qaeda*, delle sue propaggini (ricordiamo che il siriano *Jabhat al-Nusra* è dichiaratamente affiliato al network del terrorismo internazionale guidato da al-Zawahiri) nonché all'affermazione dell'*Isis* e delle sue ambiziose pretese.

Tutte forze ormai fuori dal controllo dei governi centrali dei due Stati interessati dagli scontri.

E visti gli eventi degli ultimi tempi, si potrebbe forse dedurre che, nei fatti, ci troveremmo dinanzi a due Stati dissolti o in via di dissoluzione.

Le difficoltà incontrate sia dall'esercito iracheno che da quello siriano di respingere l'*Isis* fuori dai rispettivi territori nonché la fase di stallo politico (per non dire imbarazzante immobilizzo) in cui sono precipitati entrambi i governi dinanzi ai risultati degli *jihadisti* potrebbero essere due semplici ma significativi indici di quanto appena supposto.

<sup>101</sup> C. AVENIA, *Il conflitto in Siria: spunti di riflessione e analisi critica*, cit.

<sup>102</sup> M. KNIGHTS, *Syrian and Iraqi conflicts show signs of merging*, in [www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-and-iraqi-conflicts-show-signs-of-merging](http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-and-iraqi-conflicts-show-signs-of-merging), 7.3.2013.

<sup>103</sup> Più ampiamente, C. AVENIA, *Siria e dintorni. Ipotesi di responsabilità*, in *Riv. Coop. Giur. Int.*, n. 49/2015.

<sup>104</sup> J. BARNES-DACEY, *Syria and Iraq: one conflict or two?* in [http://www.ecfr.eu/article/commentary\\_syria\\_and\\_iraq\\_one\\_conflict\\_or\\_two280](http://www.ecfr.eu/article/commentary_syria_and_iraq_one_conflict_or_two280), 27.6.2014.

A quanto sopra, gli analisti aggiungono che presto il coinvolgimento dell'Iran shiita (a supporto dei due governi vicini) potrebbe venir meno. In attesa (o in agguato, se si preferisce) c'è l'Arabia Saudita e tutto il blocco filo-occidentale dell'area<sup>105</sup>.

Dinanzi ad un simile e complicato scenario politico-militare e guardando oltre ed al futuro dell'intera instabile situazione, forse, una singola risposta basterebbe a risolvere poco o nulla.

Un cambiamento di governo in Siria – oltre che impensabile ed illogico, si rivelerebbe inefficace ed inutile.

Basti guardare al cambiamento, etero-diretto, della guida dell'Iraq, prima con la CPA, poi con il governo *ad interim* ed infine con al-Maliki costretto a farsi da parte nel disperato tentativo di riconciliare le fazioni in lotta.

Lo stesso Iraq post-Saddam è un chiaro esempio di tale pericolosa politica di cambiamento indotto (o forzato, se si preferisce) di un legittimo governo.

Quel vuoto istituzionale e di potere tanto temuto – e per questo accuratamente evitato – al termine del primo conflitto del Golfo, si è poi verificato dal 2003 in poi.

Infatti, complice una *debaathificazione* del paese che ha assunto più i connotati di una lotta fratricida che di un riassetto istituzionale e politico del paese, l'Iraq è precipitato nel caos più assurdo dal quale – almeno stando all'attualità ed alle intenzioni delle diplomazie internazionali – non sembra poterne uscire.

Ripetere tutto ciò anche in Siria potrebbe significare un'instabilità dell'intera area mediorientale con inevitabili conseguenze nelle relazioni tra i P5 del CdS (già provate per la vicenda Libia) ed acuire la frattura in ciò che è conosciuto come *mondo islamico*, storicamente diviso al suo interno.

E poi non avrebbe fondamento giuridico la forzata dimissione di un governo legittimo - peggio ancora il suo rovesciamento – magari grazie alla complicità (o se si preferisce, coinvolgimento) più o meno palese di Stati terzi.

È il popolo, la sua capacità organizzativa (il riferimento va, senza dubbio, alla garanzia nell'utilizzo e nel rispetto del diritto autodeterminazione<sup>106</sup>) a poter scegliere modalità e tempi del cambiamento del governo, se ritenuto indispensabile da perseguire.

Le ripetute invocazioni alla democrazia ed al rispetto delle minoranze non necessariamente possono trasformarsi in nuove e libere elezioni.

Men che meno possono celare intenti neo-colonialistici, in nome di una non ben definita *esportabilità* della democrazia.

<sup>105</sup>Z. KARAM, Q. ABDUL-ZAHRA, *Iraq, Syria conflicts merge, feed off each others*, in [www.washingtontimes.com/news/2011/jun/21/iraqsyriaconflictsmergefeedoffeachother/print](http://www.washingtontimes.com/news/2011/jun/21/iraqsyriaconflictsmergefeedoffeachother/print), 21.6.2011.

<sup>106</sup>G. GUARINO, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Napoli, 1984.